



Bruxelles, 6.7.2017
COM(2017) 370 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

**Controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea
Relazione annuale 2016**

{SWD(2017) 259 final}

{SWD(2017) 260 final}

Controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea Relazione annuale 2016

I.	Introduzione.....	3
II.	Applicazione nei settori politici prioritari	4
1.	Il rilancio dell'occupazione, della crescita e degli investimenti	5
2.	Un "mercato unico digitale" connesso.....	7
3.	Un'Unione dell'energia resiliente con politiche lungimiranti in materia di cambiamenti climatici	7
4.	Un mercato interno più integrato e più equo con una base industriale più solida	8
5.	Un'Unione economica e monetaria più integrata e più equa	12
6.	Uno spazio di giustizia e di diritti fondamentali basato sulla reciproca fiducia.....	12
7.	Verso una nuova politica della migrazione	14
8.	Collaborare con gli Stati membri per garantire la corretta attuazione del diritto dell'UE.....	15
8.1.	Piani di attuazione: situazione attuale.....	15
8.2.	Documenti esplicativi: situazione attuale	15
III.	Procedure d'infrazione	19
IV.	Prima dell'avvio di una procedura d'infrazione.....	21
1.	Individuazione dei problemi	21
1.1.	Procedimenti d'ufficio	21
1.2.	Denunce e petizioni	21
2.	EU Pilot.....	23
V.	Fasi delle procedure d'infrazione	26
1.	Fase precontenziosa.....	26
2.	Sentenze della Corte di giustizia ai sensi dell'articolo 258 e dell'articolo 260, paragrafo 2, del TFUE.....	29
VI.	Recepimento di direttive	31
1.	Ritardi nel recepimento.....	31
2.	Deferimento alla Corte di giustizia ai sensi dell'articolo 258 e dell'articolo 260, paragrafo 3, del TFUE	33
VII.	Conclusioni	35

I. Introduzione

L'efficace applicazione del diritto dell'UE è essenziale affinché i cittadini e le imprese possano beneficiare delle politiche dell'Unione europea. Spesso i problemi che emergono — prove sulle emissioni delle autovetture, smaltimento abusivo di rifiuti o sicurezza dei trasporti — non sono causati dalla mancanza di una legislazione dell'UE quanto piuttosto dall'inefficace applicazione della stessa.

Gli Stati membri sono responsabili del recepimento accurato e tempestivo delle direttive nei loro ordinamenti nazionali e della corretta applicazione e attuazione dell'intero corpus della legislazione dell'UE (*l'acquis*)¹. La Commissione, in qualità di custode dei trattati, vigila sull'applicazione delle misure adottate dagli Stati Membri e garantisce che le legislazioni nazionali si conformino al diritto dell'UE². Qualora lo Stato membro non si conformi al diritto dell'Unione, la Commissione può avviare una procedura d'infrazione e, all'occorrenza, adire la Corte di giustizia. Possono essere proposte sanzioni pecuniarie qualora uno Stato membro non dia esecuzione a una sentenza della Corte o non comunichi alla Commissione le misure di recepimento di una direttiva legislativa³.

Migliorare l'applicazione del diritto dell'UE è una priorità della Commissione Juncker e una componente fondamentale dell'agenda "Legiferare meglio". La Commissione ha ribadito il proprio impegno a migliorare l'applicazione del diritto dell'UE in una comunicazione del dicembre 2016 che definisce un approccio più strategico alla sua politica in materia di infrazioni⁴. Ha annunciato di volere rendere prioritario il perseguimento delle violazioni più gravi della legislazione dell'UE che incidono sugli interessi di cittadini e imprese.

La presente relazione annuale evidenzia i principali sviluppi registrati nel 2016 nella politica di applicazione delle norme. La struttura della relazione rispecchia l'approfondita attività di controllo dell'applicazione nei settori politici prioritari della Commissione. Ad esempio, la Commissione è intervenuta per garantire il rispetto della legislazione nel settore del mercato interno, concentrandosi specificamente sulla mancata creazione o applicazione, da parte degli Stati membri, di sistemi sanzionatori volti a scoraggiare la violazione della legislazione in materia di emissioni da parte dei costruttori di autoveicoli. Un altro esempio è costituito dal recepimento delle norme dell'UE in materia di appalti e concessioni; in questo settore il pieno recepimento e la completa attuazione della legislazione dell'UE sono indispensabili perché le piccole e medie imprese possano partecipare alle gare d'appalto pubbliche con maggiore facilità e a costi inferiori, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza e di concorrenza dell'Unione. Oltre ai settori prioritari, i documenti allegati alla relazione⁵ esaminano in che misura il diritto dell'UE è stato applicato correttamente nonché le difficoltà da affrontare, in ciascuno Stato membro e in ciascun settore politico.

¹ Articolo 291, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

² Articolo [17 TUE](#) "[la Commissione vigila] sull'applicazione dei trattati e delle misure adottate dalle istituzioni in virtù dei trattati. Vigila sull'applicazione del diritto dell'Unione [...]".

³ Articolo 260, paragrafi 2 e 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

⁴ Comunicazione "Diritto dell'Unione europea: risultati migliori attraverso una migliore applicazione", [C\(2016\) 8600](#) (GU C 18 del 19 gennaio 2017).

⁵ SWD (2017)259 e SWD(2017) 260.

II. Applicazione nei settori politici prioritari

Garantire una migliore applicazione e attuazione degli strumenti giuridici dell'UE è un requisito indispensabile per realizzare le politiche dell'UE in generale e le priorità politiche della Commissione Juncker in particolare. La Commissione si avvale di un'ampia gamma di strumenti, comprese le procedure d'infrazione, per conseguire gli obiettivi delle politiche dell'UE. La relazione annuale 2016 fornisce una panoramica delle azioni della Commissione in quest'ambito.

Una nuova politica di attuazione — comunicazione "Diritto dell'Unione europea: risultati migliori attraverso una migliore applicazione"

A dicembre del 2016 la Commissione ha adottato una nuova comunicazione in materia di politica di attuazione dal titolo *"Diritto dell'Unione europea: risultati migliori attraverso una migliore applicazione"*⁶. La comunicazione stabilisce le modalità con cui la Commissione, in quanto custode dei trattati, intensificherà i propri sforzi per garantire il rispetto della legislazione dell'UE. Garantire "un'Unione europea più grande e più ambiziosa sui temi importanti e più piccola e più modesta sugli aspetti meno rilevanti" dovrebbe tradursi in un approccio più strategico ed efficace all'attuazione in termini di gestione delle infrazioni. Nell'applicare tale approccio la Commissione dovrebbe concentrarsi sui problemi in cui la attuazione delle norme può davvero fare la differenza, nonché sulle priorità politiche. Pertanto la Commissione opererà una distinzione tra i casi in base al valore aggiunto che la procedura d'infrazione può apportare e li chiuderà quando lo riterrà opportuno dal punto di vista politico.

La Commissione si concentrerà sui casi in cui gli Stati membri:

- non comunicano le misure di recepimento o adottano misure che recepiscono le direttive in modo non corretto;
- non rispettano una sentenza della Corte di giustizia (come stabilito all'articolo 260, paragrafo 2, del TFUE); oppure
- causano danni gravi agli interessi finanziari dell'UE o violano le competenze esclusive dell'UE.

La Commissione perseguirà in modo rigoroso i casi che rispecchiano carenze sistemiche nel sistema giuridico di uno Stato membro, compresi i casi di norme nazionali o prassi generali che ostacolano la procedura di pronuncia in via pregiudiziale da parte della Corte di giustizia. La Commissione perseguirà in modo rigoroso anche i casi in cui le norme nazionali impediscono ai tribunali nazionali di riconoscere il primato del diritto dell'Unione. Perseguirà in via prioritaria anche i casi in cui la normativa nazionale non prevede efficaci procedure di ricorso per una violazione del diritto dell'UE o impedisce altrimenti ai sistemi giudiziari nazionali di garantire l'applicazione efficace del diritto dell'Unione. La Commissione procederà in tempi rapidi ad esaminare tali violazioni. Avvierà le procedure d'infrazione senza ricorrere al meccanismo EU Pilot, a meno che tale meccanismo sia ritenuto utile in un caso specifico.

Nell'attuare il nuovo approccio la Commissione continuerà a riconoscere il ruolo essenziale svolto dai singoli autori delle denunce nell'individuare problemi più ampi in merito all'attuazione del diritto dell'UE che incidono sugli interessi di cittadini e imprese. Tuttavia è fondamentale che i cittadini comprendano la natura della procedura d'infrazione e definiscano le proprie aspettative di conseguenza. Molti presentano denunce sperando di potere ottenere risarcimenti o altre compensazioni per una violazione del diritto dell'Unione. Non è questo l'obiettivo della procedura d'infrazione. Pertanto taluni singoli casi di applicazione non corretta che non sollevano questioni di portata più ampia possono spesso essere trattati in modo soddisfacente attraverso altri meccanismi più consoni a livello nazionale e dell'UE. In presenza di una protezione giuridica efficace, in questi casi la Commissione indirizza generalmente gli autori delle denunce verso il livello nazionale.

Mentre la Commissione continuerà a sostenere gli Stati membri nel recepimento, nell'applicazione e nell'attuazione del diritto dell'UE, è essenziale che gli Stati membri assolvano il loro compito di rispettare e fare osservare le norme che essi stessi hanno definito congiuntamente. A tale riguardo la

⁶ [C\(2016\) 8600](#) (GU C 18 del 19.1.2017).

Commissione rafforzerà il ricorso alle sanzioni in caso di mancata comunicazione delle misure nazionali di recepimento: nei casi deferiti alla Corte di giustizia a norma dell'articolo 258 in combinato disposto con l'articolo 260, paragrafo 3, del TFUE, la Commissione d'ora in poi chiederà sistematicamente alla Corte di infliggere un'ammenda forfettaria insieme a una penalità periodica.

1. Il rilancio dell'occupazione, della crescita e degli investimenti

La prima priorità della Commissione Juncker è rafforzare la competitività dell'Europa e incoraggiare gli investimenti finalizzati alla creazione di nuovi posti di lavoro. Tuttavia gli interventi volti a creare il giusto contesto normativo a sostegno delle imprese e della creazione di posti di lavoro sono compromessi se l'*acquis* dell'UE non è attuato in maniera corretta e tempestiva. Pertanto anche l'applicazione e l'attuazione effettive del diritto dell'UE contribuiscono in misura rilevante a creare posti di lavoro nonché a stimolare la crescita e gli investimenti.

Nel 2016 le attività della Commissione in materia di applicazione delle norme si sono concentrate sui settori elencati di seguito.

Applicazione dell'acquis in materia di libera circolazione dei lavoratori e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro

La Commissione ha continuato a promuovere condizioni di parità nel mercato del lavoro dell'UE verificando il recepimento completo e corretto, da parte degli Stati membri, delle direttive in materia di libera circolazione dei lavoratori e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Nel 2016 è scaduto il termine per il recepimento di due importanti direttive: una riguarda l'attuazione del diritto di libera circolazione dei lavoratori⁷, l'altra l'attuazione dei diritti dei lavoratori distaccati⁸. Poiché vari Stati membri non hanno notificato le misure nazionali di recepimento entro il termine previsto, a settembre del 2016 la Commissione ha avviato una serie di procedure d'infrazione.

Nel settore della salute e sicurezza sul luogo di lavoro, il termine per il recepimento della direttiva sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute in caso di esposizione a campi elettromagnetici⁹ è scaduto il 1° luglio 2016. La direttiva fornisce un importante contributo alla protezione della salute dei lavoratori. La Commissione sta verificando le misure nazionali di recepimento degli Stati membri e nel 2016 ha avviato alcune procedure di infrazione.

La Commissione ha proseguito i controlli riguardo al recepimento della direttiva relativa alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele¹⁰ e ha trasmesso richieste di informazioni a otto Stati membri al fine di verificare la corretta attuazione della direttiva relativa alla protezione dei lavoratori contro le ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario¹¹.

Applicazione dell'acquis ambientale

La Commissione ha stabilito che l'applicazione delle norme ambientali dell'UE deve contribuire ad un ambiente più sano e alla realizzazione di un'economia più forte e più "circolare" che utilizzi le risorse in modo più sostenibile. Ha inoltre cercato di garantire condizioni di parità per tutti gli Stati membri e gli operatori economici che devono rispettare le norme ambientali. Un'applicazione delle norme rigorosa stimola inoltre il mercato a trovare modi innovativi di aumentare l'efficienza delle risorse e ridurre la dipendenza dalle importazioni; tale innovazione a sua volta offre un vantaggio competitivo alle imprese dell'UE e crea posti di lavoro.

⁷ Direttiva [2014/54/UE](#).

⁸ Direttiva [2014/67/UE](#).

⁹ Direttiva [2013/35/UE](#).

¹⁰ Direttiva [2014/27/UE](#).

¹¹ Direttiva [2010/32/UE](#).

In alcuni Stati membri permangono gravi carenze nell'attuazione e nell'applicazione della legislazione ambientale dell'UE, in particolare per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, l'infrastruttura di trattamento delle acque reflue e il rispetto dei valori limite della qualità dell'aria.

La Commissione ha continuato ad affrontare tali lacune avvalendosi dei mezzi legali a sua disposizione, in particolare le procedure d'infrazione, ma anche operando in stretta collaborazione con le autorità nazionali e con altri portatori d'interessi a sostegno della conformità. In tale contesto nel 2016 la Commissione ha avviato il riesame dell'attuazione delle politiche ambientali¹². Tale processo è finalizzato a migliorare le conoscenze comuni relative alle carenze in materia di attuazione della politica e della legislazione ambientali in ciascuno Stato membro e ad affrontare le cause di fondo di tali carenze. Il riesame intende inoltre offrire soluzioni atte a integrare le attività di applicazione delle norme e a incentivare gli scambi di buone pratiche. Esso è basato su relazioni per paese elaborate ogni 2 anni, che saranno incentrate su questioni essenziali relative alla legislazione e alla politica ambientale di ogni Stato membro. Le relazioni creeranno il quadro per l'avvio di dialoghi con e all'interno di ciascuno Stato membro.

Applicazione dell'acquis agricolo

La strategia della Commissione in materia di applicazione effettiva del diritto dell'UE è stata finalizzata ad assicurare che fossero attuate le misure agricole potenzialmente più idonee a sostenere la crescita e l'occupazione. Tali misure hanno contribuito anche a realizzare un mercato interno più integrato ed equo.

La politica agricola comune (PAC) e l'applicazione delle pertinenti norme dell'UE contribuiscono a promuovere la competitività e l'orientamento al mercato del settore primario, proteggendo al contempo gli agricoltori da gravi e improvvise perturbazioni del mercato. L'obiettivo primario è sostenere l'agricoltura europea.

Nel 2016 la Commissione ha riservato particolare attenzione all'attuazione, da parte di tutti gli Stati membri, delle disposizioni in materia di pagamenti diretti, che costituiscono un elemento fondamentale della riforma della PAC del 2014. Dopo avere esaminato la compatibilità della legislazione nazionale con le disposizioni dell'Unione, la Commissione ha avviato dialoghi nell'ambito di EU Pilot con vari Stati membri.

La Commissione si è inoltre adoperata per controllare attivamente che tutti gli Stati membri avessero recepito in modo chiaro, corretto e tempestivo le direttive dell'Unione in materia agricola. L'obiettivo era creare certezza giuridica e consentire ai cittadini e alle imprese di sfruttare le opportunità offerte dal mercato unico. La Commissione ha fornito assistenza agli Stati membri per aiutarli ad attuare entro il termine previsto (22 dicembre 2016) la direttiva relativa alle caseine e ai caseinati¹³.

Applicazione dell'acquis in materia di questioni marittime e pesca

Nel 2016 la strategia di attuazione della Commissione si è concentrata sui settori della conservazione e del controllo della pesca, che sono essenziali ai fini della realizzazione di un'economia "circolare" in cui le risorse alieutiche siano utilizzate in maniera sostenibile, garantendo la creazione di posti di lavoro e la crescita nel settore della pesca nel lungo periodo. Particolare attenzione è stata prestata alle carenze sistemiche dei sistemi nazionali di controllo della pesca, a causa delle quali le attività di pesca illegali non vengono individuate, a scapito della sostenibilità del settore. Inoltre in vari casi è stato affrontato il problema del mancato rispetto della competenza esterna esclusiva dell'UE, al fine di sostenere l'obiettivo dell'UE di assumere un ruolo più incisivo a livello globale nel settore della pesca. Inoltre dopo lo scadere, il 18 settembre 2016, del termine previsto per il recepimento di alcune disposizioni della direttiva sulla pianificazione dello spazio marittimo¹⁴, la Commissione ha avviato

¹² [COM\(2016\) 316 final](#).

¹³ Direttiva (UE) [2015/2203](#).

¹⁴ Direttiva [2014/89/UE](#).

procedure d'infrazione nei confronti di cinque Stati membri che non avevano comunicato alcuna misura nazionale di recepimento. Sono stati aperti altri tre casi per recepimento parziale.

2. Un "mercato unico digitale" connesso

Nel 2016 la strategia della Commissione in materia di applicazione del diritto dell'UE nel settore delle reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie si è concentrata sulle priorità individuate in vari settori; ne sono un esempio gli elementi strutturali della legislazione sulle comunicazioni elettroniche, tra cui l'indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione, il rispetto delle procedure di consultazione relative alla procedura di analisi del mercato, la gestione dello spettro e la libertà di stabilimento. L'azione della Commissione per quanto riguarda l'applicazione delle norme si è concentrata anche su disposizioni fondamentali per la preservazione del mercato interno dei servizi audiovisivi, quali il principio del paese d'origine e della libertà di ricezione.

La Commissione ha avviato procedure d'infrazione nei confronti della maggioranza degli Stati membri per il recepimento incompleto della direttiva sulla riduzione dei costi della banda larga¹⁵ e della direttiva sulla gestione collettiva dei diritti d'autore¹⁶. Ha adottato ulteriori provvedimenti nell'ambito delle procedure d'infrazione già avviate per il mancato recepimento della direttiva relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (la "direttiva ISP")¹⁷. La Commissione ha inoltre intavolato dialoghi con gli Stati membri al fine di affrontare i problemi di conformità. I dialoghi hanno riguardato, ad esempio, le modalità pratiche per la corretta attuazione del regolamento e-IDAS e la corretta trasposizione della direttiva sulla gestione collettiva dei diritti d'autore.

3. Un'Unione dell'energia resiliente con politiche lungimiranti in materia di cambiamenti climatici

La "strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata di una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici"¹⁸ stabilisce che "la piena attuazione e la rigorosa applicazione della normativa vigente nel settore dell'energia e della legislazione correlata è la prima priorità per realizzare l'Unione dell'energia".

La Commissione ha monitorato attentamente l'applicazione dell'*acquis* in materia di politica climatica ed energetica. Ha effettuato verifiche sistematiche del recepimento e dell'osservanza, da parte degli Stati membri, di varie direttive. Ha inoltre portato avanti le procedure d'infrazione già avviate per quanto riguarda:

- le direttive del terzo pacchetto energia¹⁹,
- la direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia²⁰,
- la direttiva per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano²¹,
- la direttiva sui rifiuti radioattivi²²,
- la direttiva sull'efficienza energetica²³,
- la direttiva sulla sicurezza delle operazioni in mare²⁴,
- la direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili²⁵,
- la direttiva sulle scorte petrolifere²⁶,

¹⁵ Direttiva [2014/61/UE](#).

¹⁶ Direttiva [2014/26/UE](#).

¹⁷ Direttiva [2013/37/UE](#).

¹⁸ [COM\(2015\) 80](#).

¹⁹ Direttive [2009/72/CE](#) e [2009/73/CE](#).

²⁰ Direttiva [2010/31/UE](#).

²¹ Direttiva [2013/51/Euratom](#).

²² Direttiva [2011/70/Euratom](#).

²³ Direttiva [2012/27/UE](#).

²⁴ Direttiva [2013/30/UE](#).

²⁵ Direttiva [2009/28/CE](#).

- il regolamento concernente la sicurezza dell'approvvigionamento di gas²⁷,
- le direttive sul sistema di scambio di quote di emissione dell'UE²⁸,
- la direttiva sulla qualità dei carburanti²⁹ e
- la direttiva relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio³⁰.

A seguito dei controlli di conformità, nel 2016 la Commissione ha avviato dialoghi nell'ambito di EU Pilot con vari Stati membri. Ha inoltre aperto 31 procedure d'infrazione a seguito di controlli sistematici della conformità e in relazione alla mancata osservanza degli obblighi di relazione in materia di efficienza energetica e nel settore nucleare.

4. Un mercato interno più integrato e più equo con una base industriale più solida

Il mercato unico schiude alle imprese europee opportunità enormi e offre ai consumatori una scelta più vasta e prezzi più convenienti. Consente alle persone di viaggiare, vivere, lavorare e studiare ovunque lo desiderino. Tuttavia tali opportunità non si concretizzano se le regole del mercato unico non vengono applicate o attuate o se sono compromesse da altri ostacoli.

Applicazione dell'acquis in materia di concorrenza

L'azione della Commissione per garantire l'applicazione della normativa nel settore della concorrenza è stata finalizzata ad assicurare l'osservanza delle norme dell'UE in materia di antitrust e di aiuti di Stato. Nel 2016 la Commissione ha portato avanti una procedura d'infrazione volta a contrastare il potenziale rafforzamento della posizione dominante dell'operatore storico sul mercato dell'elettricità di uno Stato membro in seguito all'adozione, da parte dello Stato membro in questione, di misure che hanno assegnato all'operatore storico la maggioranza delle concessioni idroelettriche di durata molto lunga senza indire una gara d'appalto.

L'attuazione delle decisioni in materia di aiuti di Stato è essenziale per la credibilità del controllo svolto dalla Commissione sugli aiuti di Stato. Nel 2016 la Commissione ha deciso di proporre un ricorso contro la Grecia dinanzi alla Corte di giustizia a norma dell'articolo 260, paragrafo 2, del TFUE per la mancata attuazione della decisione di recupero della Commissione del 2008 nell'ambito della causa Ellinika Nafpigeia e per la mancata esecuzione della sentenza della Corte del 2013³¹.

La Commissione ha assistito gli Stati membri nell'attuazione della direttiva sulle azioni di risarcimento dei danni per violazione delle norme antitrust³² e continuerà ad adoperarsi per garantirne un'attuazione adeguata e tempestiva.

Applicazione dell'acquis in materia di mercato unico, industria, imprenditorialità e PMI

La strategia per il mercato unico della Commissione³³ prevede lo sviluppo di una cultura di conformità e di rispetto intelligente. Ciò comporta un approccio olistico al rafforzamento delle norme del mercato interno esteso a tutte le fasi dell'attività politica, ovvero elaborazione delle politiche, recepimento, attuazione e applicazione intelligente delle norme del mercato unico, conformemente alla strategia volta a migliorare la regolamentazione. Ciò implica una migliore integrazione degli aspetti di valutazione e di rispetto delle norme nella concezione delle politiche nonché un'assistenza e un orientamento migliori degli Stati membri e degli operatori economici per quanto riguarda le modalità di applicazione delle regole del mercato interno. L'obiettivo complessivo è migliorare l'ottemperanza alle regole del mercato unico e, in generale, alle norme del diritto dell'UE.

²⁶ Direttiva [2009/119/CE](#).

²⁷ Regolamento (UE) [n. 994/2010](#).

²⁸ Direttive [2008/101/CE](#) e [2009/29/CE](#).

²⁹ Direttiva [2009/30/CE](#).

³⁰ Direttiva [2009/31/CE](#).

³¹ Causa [C-246/12P](#); Ellinika Nafpigeia/Commissione.

³² Direttiva [2014/104/UE](#).

³³ [COM\(2015\) 550 final](#).

Conformemente a tale strategia la Commissione fornisce orientamenti agli Stati membri. Ad esempio nel 2016 ha fornito chiarimenti giuridici quanto alle vigenti norme dell'UE nei settori innovativi dell'economia collaborativa e del commercio elettronico³⁴. La Commissione fornisce inoltre orientamenti ai cittadini e alle imprese dell'UE affinché essi possano beneficiare dei diritti loro conferiti dalle norme del mercato unico, indirizzandoli verso opportuni meccanismi di ricorso quali SOLVIT. Al contempo gli elementi raccolti attraverso i casi trattati da SOLVIT possono essere utili alla Commissione per individuare potenziali violazioni del diritto dell'UE; SOLVIT diventa pertanto uno strumento intelligente di applicazione delle norme.

Nel 2016 la Commissione ha applicato in particolare in due settori specifici la sua strategia intelligente per fare rispettare le norme. Nel settore dei servizi la Commissione ha chiesto a nove Stati membri di eliminare gli ostacoli eccessivi e ingiustificati alla prestazione di servizi nel mercato interno, ritenendo che le prescrizioni imposte a taluni prestatori di servizi in tali Stati membri siano in contrasto con la direttiva sui servizi³⁵. Nel settore automobilistico la Commissione vigila con grande attenzione sulle attività di applicazione delle vigenti norme dell'UE da parte delle autorità nazionali. Nel 2016 ha avviato procedure d'infrazione nei confronti di sette Stati membri che non avevano adempiuto agli obblighi previsti dalla legislazione dell'UE sull'omologazione dei veicoli³⁶. Queste azioni hanno riguardato in particolare la mancata istituzione o applicazione di sistemi sanzionatori volti a scoraggiare la violazione, da parte dei costruttori di autoveicoli, della legislazione in materia di emissioni.

La Commissione ha inoltre avviato procedure d'infrazione nei confronti della maggioranza degli Stati membri per il mancato recepimento delle direttive in materia di appalti pubblici³⁷, metrologia legale³⁸, sistemi tecnici e di fabbricazione avanzati³⁹, esplosivi per uso civile e prodotti per la difesa⁴⁰, nonché sistema di informazione del mercato interno⁴¹.

Applicazione dell'acquis in materia di servizi finanziari e di Unione dei mercati dei capitali

L'Unione dei mercati dei capitali è finalizzata a facilitare l'accesso ai finanziamenti per le imprese innovative, le start-up e le piccole e medie imprese. Il suo obiettivo è rendere più attraenti i mercati dei capitali dell'UE per gli investitori istituzionali e al dettaglio e stimolare ulteriormente gli investimenti transfrontalieri. L'Unione dei mercati dei capitali intende inoltre contribuire a ripristinare la stabilità e la fiducia nel settore finanziario in seguito alla crisi.

Il *piano di azione per la creazione dell'Unione dei mercati dei capitali*⁴², varato dalla Commissione nel 2015, è stato integrato, a settembre del 2016, dalla comunicazione "*Unione dei mercati dei capitali — Accelerare le riforme*"⁴³. L'attività della Commissione volta a garantire il rispetto della legislazione sostiene tale iniziativa attraverso l'eliminazione degli ostacoli agli investimenti transfrontalieri (ad esempio "golden shares", restrizioni agli investimenti) e il controllo della piena attuazione delle direttive in materia di Unione dei mercati dei capitali. Ad esempio la Commissione ha avviato procedure d'infrazione nei confronti di 21 Stati membri in relazione al recepimento della direttiva sulla trasparenza⁴⁴, volta a garantire che gli emittenti di strumenti finanziari divulghino determinate informazioni essenziali circa le loro operazioni.

³⁴ [COM\(2016\) 356 final](#).

³⁵ Direttiva [2006/123/CE](#).

³⁶ Direttiva [2007/46/CE](#) e regolamento (CE) n. [715/2007](#).

³⁷ Direttiva [2014/23/UE](#), direttiva [2014/24/UE](#), direttiva [2014/25/UE](#).

³⁸ Direttive [2014/31/UE](#), [2014/32/UE](#) e [2015/13/UE](#).

³⁹ Direttive [2013/53/UE](#), [2014/29/UE](#), [2014/30/UE](#), [2014/33/UE](#), [2014/34/UE](#), [2014/35/UE](#), [2014/53/UE](#) e [2014/68/UE](#).

⁴⁰ Direttive [2014/28/UE](#) e [2016/970/UE](#).

⁴¹ Direttiva [2013/55/UE](#).

⁴² [COM\(2015\) 468 final](#).

⁴³ [COM\(2016\) 601 final](#).

⁴⁴ Direttiva [2013/50/UE](#).

In seguito alla crisi finanziaria, sono state adottate varie direttive allo scopo di aprire ulteriormente il mercato dei servizi finanziari dell'UE e di rafforzare la resilienza e la stabilità del settore finanziario. Le misure più importanti sono la direttiva contabile e la direttiva sulla revisione contabile⁴⁵, la direttiva relativa a taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari⁴⁶ e la direttiva sul credito ipotecario⁴⁷. Nel 2016 le attività della Commissione in materia di applicazione delle norme si sono concentrate sull'obiettivo di garantire la piena attuazione di tali direttive verificandone il corretto e completo recepimento. La Commissione, ad esempio, ha avviato procedure d'infrazione nei confronti di 20, 16 e 18 Stati membri per ritardi nel recepimento, rispettivamente, della direttiva sul credito ipotecario, della direttiva relativa a taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari e della direttiva sulla revisione contabile.

Applicazione dell'acquis in materia di fiscalità e dogane

A seguito delle sentenze della Corte relative all'interpretazione della direttiva sull'IVA e della direttiva sulle accise, la Commissione ha posto l'accento sulla necessità di garantire l'applicazione di tali sentenze in tutti gli Stati membri. Ha inoltre svolto indagini nell'ambito di diversi casi relativi alla tassazione degli autoveicoli avendo rilevato che era stata violata la neutralità della tassa di immatricolazione.

Nel settore dell'imposizione diretta la Commissione ha continuato a controllare che in tutta l'UE sia garantita parità di trattamento fiscale per le successioni transfrontaliere, i lavoratori transfrontalieri (che vivono in uno Stato membro ma lavorano in un altro) e i cosiddetti lavoratori mobili (che si trasferiscono effettivamente da uno Stato membro dell'UE a un altro). Nel quadro del *piano di azione per la creazione dell'Unione dei mercati dei capitali*, la Commissione ha avviato un nuovo studio sul trattamento fiscale discriminatorio che ostacola gli investimenti transfrontalieri da parte dei fondi pensione e delle imprese di assicurazioni sulla vita.

A seguito di una sentenza della Corte⁴⁸, la Commissione ha inoltre avviato verifiche orizzontali della conformità allo scopo di esaminare la proporzionalità delle ammende imposte dagli Stati membri per i trasferimenti non dichiarati di denaro contante nell'UE.

Applicazione dell'acquis in materia di protezione dei consumatori

All'inizio del 2016 la Commissione ha creato una piattaforma europea di risoluzione delle controversie online⁴⁹. La piattaforma facilita la risoluzione stragiudiziale delle controversie derivanti da contratti di vendita o di servizi conclusi online dai consumatori. La corretta attuazione e applicazione della direttiva sulla risoluzione alternativa delle controversie è condizione essenziale per l'efficacia della piattaforma e costituisce pertanto una priorità nel quadro delle attività svolte dalla Commissione per garantire l'applicazione della normativa unionale⁵⁰.

Nel 2016 la Commissione ha inoltre continuato a valutare la completezza e correttezza delle misure nazionali di recepimento della direttiva sui diritti dei consumatori⁵¹.

Alla fine del 2016 rimanevano aperte tredici procedure d'infrazione relative al recepimento della direttiva sulle pratiche commerciali sleali⁵². Molti Stati membri hanno apportato modifiche legislative al fine di allineare la normativa nazionale alla direttiva. Inoltre a maggio del 2016 la Commissione ha pubblicato un documento di orientamento rivisto sull'applicazione della direttiva, che intende migliorare

⁴⁵ Direttive [2013/34/UE](#) e [2014/56/UE](#).

⁴⁶ Direttiva [2014/91/UE](#).

⁴⁷ Direttiva [2014/17/UE](#).

⁴⁸ Chmielewski, [C-255/14](#).

⁴⁹ Regolamento (UE) n. [524/2013](#).

⁵⁰ Direttiva [2013/11/UE](#).

⁵¹ Direttiva [2011/83/UE](#).

⁵² Direttiva [2005/29/CE](#).

l'osservanza della direttiva, in particolare per quanto riguarda i nuovi modelli d'impresa e i nuovi operatori di mercato nell'economia digitale.

La Commissione ha inoltre avviato procedure d'infrazione per la mancata comunicazione delle misure di recepimento della direttiva sui conti di pagamento⁵³. La direttiva obbliga tutti gli Stati membri dell'UE a garantire che i consumatori abbiano accesso a un conto di pagamento di base e facilita la comparabilità delle spese addebitate dalle banche in relazione a detti conti. La direttiva istituisce inoltre una procedura semplice e veloce per i consumatori che passano dal loro conto di pagamento attuale ad un altro presso una diversa banca o un diverso prestatore di servizi di pagamento.

L'attività svolta dalla Commissione per garantire l'attuazione della direttiva sui viaggi "tutto compreso"⁵⁴ ha condotto a modifiche legislative in cinque Stati membri. Nel 2016 la Commissione ha inoltre fornito assistenza agli Stati membri nel recepimento della direttiva organizzando tre seminari sul recepimento destinati agli esperti nazionali⁵⁵.

È tuttora in corso una procedura d'infrazione relativa al corretto recepimento della direttiva sulla multiproprietà⁵⁶, mentre la Commissione ha chiuso altri casi nel 2016 a seguito di modifiche legislative negli Stati membri interessati.

Applicazione dell'acquis in materia di salute e di sicurezza degli alimenti

Nel 2016 la strategia della Commissione in materia di applicazione del diritto dell'UE è stata finalizzata a controllare la conformità delle legislazioni nazionali alla direttiva sulle cellule e sui tessuti umani⁵⁷ e alla direttiva sull'assistenza sanitaria transfrontaliera⁵⁸ nonché a proseguire, ove necessario, le procedure d'infrazione.

Nel settore del benessere degli animali è stato conseguito il rispetto delle prescrizioni della direttiva sulla protezione delle galline ovaiole e della direttiva sulla stabulazione in gruppo delle scrofe ed è stata chiusa la maggioranza delle procedure d'infrazione⁵⁹.

Applicazione dell'acquis in materia di mobilità e trasporti

In quest'ambito la Commissione ha avviato e portato avanti procedure d'infrazione su questioni che hanno un impatto diretto sulla realizzazione del mercato interno e, nella fattispecie:

- diritti di utenza discriminatori per gli autoveicoli;
- restrizioni all'accesso alla professione di operatori del trasporto stradale;
- ostacoli alla libertà di stabilimento causati dalle condizioni di monopolio per l'assunzione di lavoratori portuali; e
- limitazioni alla fornitura di servizi di trasporto e alla libera circolazione delle merci derivanti dalle leggi sui salari minimi nazionali.

Nel 2016 gli Stati membri hanno intensificato gli sforzi per conformarsi alle disposizioni della direttiva concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale⁶⁰. La Commissione ha pertanto potuto chiudere le procedure d'infrazione nei confronti di vari Stati membri. Tuttavia la maggioranza

⁵³ Direttiva [2014/92/UE](#).

⁵⁴ Direttiva [90/314/CEE](#).

⁵⁵ Direttiva [2015/2302/UE](#), il cui termine di recepimento giungerà a scadenza il 1° gennaio 2018.

⁵⁶ Direttiva [2008/122/CE](#).

⁵⁷ Direttiva [2004/23/CE](#).

⁵⁸ Direttiva [2011/24/UE](#).

⁵⁹ Direttive [1999/74/CE](#) e [2008/120/CE](#).

⁶⁰ Direttiva [2004/52/CE](#).

degli Stati membri non è riuscita a recepire entro il termine previsto la direttiva sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi⁶¹.

La Commissione ha inoltre concentrato i suoi sforzi sulle questioni inerenti la sicurezza, in particolare nel settore marittimo. Ha intensificato il controllo dell'applicazione del diritto dell'UE in questo ambito e nel 2016 ha avviato o portato avanti varie procedure d'infrazione concernenti l'applicazione della normativa dell'UE in materia di inchieste sugli incidenti⁶², controllo da parte dello Stato di approdo⁶³ e problematiche relative allo Stato di bandiera⁶⁴. La Commissione ha continuato ad effettuare controlli della conformità sull'attuazione della direttiva concernente la patente di guida⁶⁵ e di tre direttive ferroviarie⁶⁶.

5. Un'Unione economica e monetaria più integrata e più equa

Le norme in materia di Unione bancaria sono volte ad assicurare una migliore e rafforzata vigilanza del settore bancario e, all'occorrenza, una più agevole risoluzione dei problemi senza ricorso al denaro dei contribuenti. In seguito alla crisi finanziaria l'Unione ha varato un'ampia gamma di misure finalizzate a realizzare una maggiore apertura del mercato unico dei servizi finanziari per i consumatori e le imprese, a migliorare la vigilanza delle istituzioni finanziarie e a rafforzare la resilienza e la stabilità del settore finanziario. Questo nuovo quadro normativo si fonda su misure quali la direttiva sui requisiti patrimoniali IV⁶⁷, la direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi⁶⁸ e la direttiva relativa al risanamento e alla risoluzione degli enti creditizi⁶⁹. Nel 2016 le misure messe in atto dalla Commissione per garantire il rispetto della legislazione si sono concentrate sul controllo del corretto e completo recepimento di tali direttive. Ad esempio la Commissione ha inviato pareri motivati a vari Stati membri in relazione al recepimento incompleto della direttiva sui requisiti patrimoniali IV e della direttiva relativa al risanamento e alla risoluzione degli enti creditizi.

6. Uno spazio di giustizia e di diritti fondamentali basato sulla reciproca fiducia

La Commissione attribuisce la massima priorità alla gestione delle infrazioni che rispecchiano debolezze sistemiche tali da compromettere il funzionamento del quadro istituzionale dell'UE. Ciò si applica in particolare alle infrazioni che ostacolano la capacità dei sistemi giudiziari nazionali di contribuire all'attuazione efficace della normativa dell'Unione. L'azione della Commissione svolge un ruolo essenziale tra l'altro quando i meccanismi nazionali di salvaguardia dello Stato di diritto non sembrano più in grado di affrontare una minaccia sistemica allo Stato di diritto. Ciò riflette il fatto che il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto per il rispetto di tutti i diritti e gli obblighi derivanti dai trattati.

In tale contesto la Commissione ha adottato provvedimenti nell'ambito del quadro sullo Stato di diritto⁷⁰ per far fronte alle modifiche rilevanti che hanno interessato il sistema giuridico polacco e che compromettono il corretto funzionamento e l'efficacia del Tribunale costituzionale. Dopo avere adottato, il 1° giugno 2016, un parere sulla situazione in Polonia, la Commissione ha adottato una prima raccomandazione il 27 luglio e una seconda raccomandazione il 21 dicembre. La Commissione ha espresso preoccupazioni riguardo all'esistenza di una minaccia sistemica allo Stato di diritto in Polonia, dovuta al fatto che al Tribunale costituzionale è impedito di assicurare pienamente un efficace controllo di costituzionalità dopo le riforme introdotte nel 2015 e nel 2016. Tale situazione

⁶¹ Direttiva [2014/94/UE](#).

⁶² Direttiva [2009/18/CE](#).

⁶³ Direttiva [2009/16/CE](#).

⁶⁴ Direttiva [2009/15/CE](#).

⁶⁵ Direttiva [2006/126/CE](#).

⁶⁶ Direttive [2012/34/UE](#), [2008/57/CE](#) e [2004/49/CE](#).

⁶⁷ Direttiva [2013/36/UE](#).

⁶⁸ Direttiva [2014/49/UE](#).

⁶⁹ Direttiva [2014/59/UE](#).

⁷⁰ [COM\(2014\) 158 final/2](#).

influenza negativamente l'integrità, la stabilità e il corretto funzionamento del Tribunale, che rappresenta una delle garanzie essenziali dello Stato di diritto in Polonia.

Nel settore della **libera circolazione delle persone**, la Commissione ha effettuato valutazioni globali della conformità della nuova legislazione nazionale adottata nella Repubblica ceca, in Irlanda e in Slovacchia alle norme dell'UE in materia di libera circolazione e diritti di residenza dei cittadini dell'Unione.

Nel settore del **diritto penale e procedurale**, la tabella di marcia dei diritti procedurali è stata completata con l'adozione di tre nuove direttive concernenti il rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo⁷¹, le garanzie procedurali per i minori⁷² e l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato⁷³. Al contempo in nove Stati membri il recepimento della direttiva sui diritti delle vittime di reato⁷⁴ è tuttora incompleto. Nel 2016 la Commissione ha inoltre valutato il corretto recepimento negli Stati membri della direttiva sul diritto all'interpretazione e alla traduzione⁷⁵ e della direttiva sul diritto all'informazione nei procedimenti penali⁷⁶.

Quasi tutti gli Stati membri hanno completato il recepimento della direttiva sull'ordine di protezione europeo⁷⁷. L'applicazione pratica di questo strumento dipende dalla consapevolezza degli utilizzatori (vittime e operatori della giustizia). Finora poche misure di protezione sono state riconosciute a livello transfrontaliero. La Commissione si è impegnata a pubblicare una relazione sull'applicazione di tale direttiva non appena saranno disponibili maggiori dati sul numero di ordini emessi o riconosciuti.

A settembre del 2016 la Commissione ha avviato procedure d'infrazione nei confronti di diciotto Stati membri per la mancata comunicazione delle misure nazionali di recepimento della direttiva relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato⁷⁸.

Per quanto riguarda il settore della **protezione dei dati**, il nuovo regolamento generale sulla protezione dei dati⁷⁹, adottato nel 2016, è destinato ad abrogare e sostituire la legislazione vigente a decorrere dal 25 maggio 2018⁸⁰. La Commissione valuterà la propria attività di controllo dell'osservanza delle norme alla luce del nuovo *acquis*. La Commissione ha inoltre avviato lavori preparatori per assistere gli Stati membri e i portatori d'interessi nell'attuazione e nell'applicazione della nuova direttiva destinata alle autorità di polizia e le autorità giudiziarie penali⁸¹, che sostituirà l'attuale decisione quadro⁸².

Nel 2016 sono state svolte attività di controllo del rispetto delle norme nel contesto dell'**agenda europea sulla sicurezza**⁸³ e dello sviluppo della nascente Unione della sicurezza. A settembre del 2016 la Commissione ha creato uno speciale portafoglio e affidato al commissario il compito di attuare l'Unione della sicurezza.

La risposta della Commissione ai tragici attentati terroristici del 2016 si è concretizzata anche attraverso l'attività di controllo del rispetto della normativa. Sono state avviate procedure d'infrazione in relazione all'attuazione non corretta del regolamento relativo all'immissione sul mercato e all'uso di

⁷¹ Direttiva [2016/343](#).

⁷² Direttiva [2016/800](#).

⁷³ Direttiva [2016/1919](#).

⁷⁴ Direttiva [2012/29/UE](#).

⁷⁵ Direttiva 2010/64/UE.

⁷⁶ Direttiva [2012/13/UE](#).

⁷⁷ Direttiva [2011/99/UE](#).

⁷⁸ Direttiva [2014/57/UE](#).

⁷⁹ Regolamento (UE) n. [2016/679](#).

⁸⁰ Direttiva [95/46/CE](#).

⁸¹ Direttiva (UE) 2016/680.

⁸² Decisione quadro [2008/977/GAI](#) del Consiglio.

⁸³ [COM\(2015\) 185](#) final.

precursori di esplosivi⁸⁴. La Commissione ha inoltre avviato le prime procedure d'infrazione in relazione agli strumenti dell'ex "terzo pilastro". Tali procedure si riferiscono alla mancata comunicazione delle misure nazionali di attuazione della cosiddetta "iniziativa svedese"⁸⁵ relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità dell'UE incaricate dell'applicazione della legge, e al mancato rispetto delle decisioni Prüm⁸⁶ sullo scambio di informazioni nella lotta al terrorismo e alle forme gravi di criminalità.

La Commissione ha completato i controlli sul recepimento della direttiva concernente la repressione della tratta di esseri umani⁸⁷ e della direttiva relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei minori⁸⁸. Ha chiuso quasi tutte le procedure di infrazione per mancata comunicazione delle misure nazionali di attuazione di tali direttive, proseguendo tuttavia quelle per mancata comunicazione delle misure nazionali di attuazione della direttiva relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione⁸⁹. Ha inoltre avviato procedure d'infrazione per la mancata notifica delle misure nazionali di attuazione della direttiva relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato⁹⁰.

La Commissione riferisce periodicamente al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio sui progressi compiuti verso la creazione di un'autentica ed efficace Unione della sicurezza; ciò comporta anche il ricorso alle attività di controllo dell'osservanza delle norme per contribuire a consolidare l'Unione della sicurezza.

7. Verso una nuova politica della migrazione

In risposta agli sviluppi della situazione migratoria e della sicurezza, la Commissione si è adoperata, tra l'altro, per fare applicare l'**agenda europea sulla migrazione**⁹¹ e ha presentato diversi pacchetti di attuazione.

A tale riguardo nel 2016 la Commissione ha dato seguito alle procedure d'infrazione avviate nel 2015 per la mancata comunicazione o per l'applicazione non corretta degli strumenti istituiti nel quadro del sistema europeo comune di asilo. Ha inviato pareri motivati agli Stati membri che non avevano ancora notificato le misure nazionali di recepimento della direttiva sulle procedure di asilo⁹² e della direttiva sulle condizioni di accoglienza⁹³. Provvedimenti analoghi sono stati adottati nei confronti degli Stati membri che non avevano notificato le misure per il pieno recepimento della direttiva che estende l'ambito di applicazione del regime di soggiorno di lungo periodo ai beneficiari di protezione internazionale⁹⁴. La Commissione ha deciso di chiudere tre delle procedure d'infrazione avviate nel 2015 per l'applicazione non corretta del regolamento Eurodac⁹⁵.

La corretta attuazione della direttiva "rimpatri"⁹⁶ resta di fondamentale importanza per il conseguimento degli obiettivi dell'agenda in materia di lotta alla migrazione irregolare e prevenzione del fenomeno. La Commissione ha inviato un parere motivato a uno Stato membro per l'attuazione non corretta di tale direttiva. La Commissione riferisce periodicamente in merito all'attuazione dell'agenda europea sulla migrazione.

⁸⁴ Regolamento (UE) n. [98/2013](#).

⁸⁵ Decisione quadro [2006/960/GAI](#) del Consiglio.

⁸⁶ Decisioni [2008/615/GAI](#) e [2008/616/GAI](#).

⁸⁷ Direttiva [2011/36/UE](#).

⁸⁸ Direttiva [2011/93/UE](#).

⁸⁹ Direttiva [2013/40/UE](#).

⁹⁰ Direttiva [2014/42/UE](#).

⁹¹ [COM\(2015\) 240 final](#).

⁹² Direttiva [2013/32/UE](#).

⁹³ Direttiva [2013/33/UE](#).

⁹⁴ Direttiva [2011/51/UE](#).

⁹⁵ Regolamento (UE) n. [603/2013](#).

⁹⁶ Direttiva [2008/115/CE](#).

La Commissione ha inoltre avviato procedure d'infrazione per la mancata notifica delle misure nazionali di attuazione della direttiva sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali⁹⁷.

8. Collaborare con gli Stati membri per garantire la corretta attuazione del diritto dell'UE

8.1. Piani di attuazione: situazione attuale

Nel pacchetto "Legiferare meglio" la Commissione si è impegnata ad aiutare attivamente gli Stati membri a recepire e applicare la legislazione preparando piani di attuazione per determinati regolamenti e direttive. Se da un lato spetta agli Stati membri applicare il diritto dell'Unione, dall'altro l'obiettivo dei piani di attuazione è assisterli nell'efficace e tempestiva applicazione di tale diritto. I piani individuano le sfide che gli Stati membri saranno chiamati ad affrontare e di cui dovranno tenere conto quando si prepareranno a recepire e ad attuare il diritto. I piani offrono inoltre un'ampia gamma di strumenti finalizzati ad aiutare gli Stati membri nell'attuazione delle leggi dell'UE, ad esempio documenti orientativi, gruppi di esperti e siti web dedicati.

Nel 2016 la Commissione ha preparato un piano d'attuazione volto a garantire il recepimento e l'attuazione efficaci di tre proposte di direttiva sulla sicurezza delle navi passeggeri⁹⁸. Il piano elenca le azioni necessarie per attuare le misure di semplificazione ed identifica le principali problematiche d'ordine tecnico, giuridico e temporale che si presentano ai fini dell'attuazione.

Per quanto riguarda l'azione di sostegno a livello dell'UE, la Commissione prevede di fare ampiamente ricorso al gruppo di esperti per la sicurezza delle navi passeggeri allo scopo di elaborare le misure di attuazione e di facilitare il processo di recepimento. Intende inoltre avvalersi dei gruppi di esperti che si occupano di ispezioni da parte dello Stato di approdo e dell'attuazione dello sportello unico nazionale. Sarà organizzata una serie di seminari e gruppi di corrispondenza specifici con il sostegno dell'agenzia europea per la sicurezza marittima (AESM) allo scopo di approfondire gli aspetti di natura più tecnica e di fornire assistenza tecnica durante il periodo di recepimento. Su richiesta degli Stati membri, l'AESM può organizzare visite finalizzate a individuare le difficoltà di recepimento e fornire assistenza tecnica ove opportuno.

A livello nazionale gli Stati membri saranno responsabili del coordinamento tra le autorità competenti, gli attori economici quali cantieri navali, armatori ed esercenti di navi e le associazioni di passeggeri.

La Commissione monitorerà l'utilizzo del piano di attuazione da parte degli Stati membri.

8.2. Documenti esplicativi: situazione attuale

Nel 2011 le istituzioni e gli Stati membri dell'Unione hanno concordato che, quando comunicano alla Commissione le misure nazionali di recepimento, gli Stati membri potrebbero essere anche tenuti a fornire documenti esplicativi sulle modalità di recepimento delle direttive nei rispettivi ordinamenti⁹⁹. La Commissione può chiedere agli Stati membri di trasmettere questi "documenti esplicativi" in casi giustificati¹⁰⁰.

⁹⁷ Direttiva [2014/36/UE](#).

⁹⁸ Proposta di direttiva relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti ro-ro e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea ([COM\(2016\) 371](#)), proposta di direttiva che modifica la direttiva [2009/45/CE](#) relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri ([COM\(2016\)369](#)) e proposta di direttiva che modifica la direttiva [98/41/CE](#) del Consiglio relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità ([COM\(2016\) 370](#)).

⁹⁹ La politica è oggetto 1) della dichiarazione politica comune, del 28 settembre 2011, degli Stati membri e della Commissione ([GU 2011/C 369/02](#)) e 2) della dichiarazione politica comune, del 27 ottobre 2011, del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ([GU 2011/C 369/03](#)).

¹⁰⁰ La formulazione del considerando tipo in tali direttive è la seguente: gli Stati membri "si impegnano ad accompagnare la notifica delle misure di recepimento con uno o più documenti esplicativi che possono assumere la forma di tabelle di corrispondenza o altri documenti che perseguono lo stesso obiettivo". La

I documenti esplicativi svolgono un ruolo fondamentale nella promozione di una corretta comprensione delle misure nazionali di recepimento e contribuiscono a facilitare il controllo dell'osservanza della legislazione: in loro assenza, la Commissione necessiterebbe di notevoli risorse e dovrebbe tenere assidui contatti con le autorità nazionali per conoscere le modalità di recepimento in ciascuno degli Stati membri. Poiché le misure di recepimento devono essere integrate in un complesso quadro giuridico esistente, l'esercizio di recepimento che ne deriva produce centinaia di misure che devono essere esaminate.

Nel 2016 la Commissione ha richiesto documenti esplicativi in 20 delle 40 proposte di direttiva presentate al Parlamento europeo e al Consiglio. Fra le 37 direttive adottate dal Parlamento e dal Consiglio nel corso dell'anno ne figuravano otto per le quali la Commissione aveva richiesto documenti esplicativi. Nel testo definitivo di tutte e otto le direttive è stato mantenuto il considerando concordato che contempla la necessità di tali documenti.

Nel corso dell'anno gli Stati membri dovevano recepire 70 direttive¹⁰¹, per 20 delle quali si erano impegnati a presentare documenti esplicativi. Il processo di valutazione delle misure nazionali di recepimento di tali direttive è attualmente in corso.

Cinque delle 20 direttive per cui gli Stati membri si erano impegnati a presentare documenti esplicativi nel 2016 riguardano i **mercati finanziari**. I documenti esplicativi che la Commissione ha ricevuto dagli Stati membri sono:

- 26 per la direttiva sul credito ipotecario¹⁰² (comprese 7 tavole di concordanza)
- 13 per la direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi¹⁰³ (comprese 9 tavole di concordanza)
- 12 per la direttiva sulla revisione contabile¹⁰⁴ (comprese 8 tavole di concordanza)
- 19 per la direttiva relativa a taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari¹⁰⁵ (comprese 14 tavole di concordanza) e
- 16 per la direttiva sui conti di pagamento¹⁰⁶ (comprese 5 tavole di concordanza).

In generale gli Stati membri inviano documenti esplicativi in relazione ai mercati finanziari insieme all'ultimo documento che inviano quando dichiarano il recepimento completo, anche se talvolta i documenti esplicativi sono trasmessi in un momento successivo. Nella maggioranza dei casi i documenti esplicativi sono forniti sotto forma di tavole di concordanza, che in generale contengono informazioni sul recepimento delle disposizioni della direttiva e sulle disposizioni nazionali correlate. La qualità dei documenti presentati varia. In molti casi la tavola di concordanza è molto schematica e contiene soltanto riferimenti incrociati tra l'atto giuridico dell'UE (ad es. la direttiva relativa a taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari) e il testo nazionale. In altri casi il documento esplicativo riporta anche il testo delle misure di recepimento e osservazioni o note esplicative volte a facilitare ulteriormente il controllo del recepimento. In tre casi i documenti esplicativi contenevano sia il testo delle misure di recepimento della direttiva sulla revisione contabile sia la traduzione in inglese, nonché alcuni chiarimenti sull'interazione tra le varie misure di recepimento.

Commissione "giustifica, caso per caso all'atto di presentare le pertinenti proposte, la necessità e la proporzionalità della presentazione di tali documenti".

¹⁰¹ Per alcune di queste 70 direttive, alcuni Stati membri dispongono di un periodo transitorio, mentre altri Stati membri non sono interessati.

¹⁰² Direttiva [2014/17/UE](#).

¹⁰³ Direttiva [2014/49/UE](#).

¹⁰⁴ Direttiva [2014/56/UE](#).

¹⁰⁵ Direttiva [2014/91/UE](#).

¹⁰⁶ Direttiva [2014/92/UE](#).

Cinque delle 20 direttive per cui gli Stati membri si erano impegnati a presentare documenti esplicativi riguardano il **mercato interno**. I documenti esplicativi che la Commissione ha ricevuto dagli Stati membri sono:

- 37 per la direttiva relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali¹⁰⁷ (comprese 11 tavole di concordanza)
- 14 per la direttiva sull'aggiudicazione dei contratti di concessione¹⁰⁸ (comprese 7 tavole di concordanza)
- 32 per le due direttive sugli appalti pubblici¹⁰⁹ (comprese 14 tavole di concordanza) e
- 12 per la direttiva relativa all'elenco dei prodotti per la difesa¹¹⁰ (comprese 2 tavole di concordanza).

Tre delle 20 direttive riguardano il settore dell'**occupazione**. La Commissione ha ricevuto 25 documenti esplicativi per la direttiva sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute in caso di esposizione a campi elettromagnetici¹¹¹ (comprese 15 tavole di concordanza), 25 per la direttiva relativa ai diritti conferiti nel quadro della libera circolazione dei lavoratori¹¹² (comprese 9 tavole di concordanza) e 7 per la direttiva relativa all'orario di lavoro nel trasporto per vie navigabili interne¹¹³ (comprese 2 tavole di concordanza). La qualità dei documenti ricevuti varia notevolmente. In pochi casi il livello di qualità è insoddisfacente, ad esempio perché si fa unicamente riferimento alla legge di recepimento di una disposizione della direttiva o perché non viene indicato quale disposizione specifica del diritto nazionale recepisca una specifica disposizione della direttiva. Il processo di valutazione delle misure nazionali di recepimento delle suddette direttive è attualmente in corso; pertanto la Commissione non è ancora in grado di trarre conclusioni definitive sulla qualità dei documenti esplicativi ricevuti.

Due delle 20 direttive riguardano il settore della **migrazione e degli affari interni**. La Commissione ha ricevuto 10 documenti esplicativi per la direttiva sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali¹¹⁴ (comprese 2 tavole di concordanza) e 11 documenti esplicativi per la direttiva sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari¹¹⁵ (comprese 2 tavole di concordanza).

Una delle venti direttive riguarda le **reti di comunicazione**. La Commissione ha ricevuto 7 documenti esplicativi per la direttiva sulla gestione collettiva dei diritti d'autore¹¹⁶ (comprese 4 tavole di concordanza). Questa direttiva trasversale è complessa ed è spesso attuata attraverso più atti e/o mediante l'introduzione di modifiche nei documenti giuridici esistenti. Pertanto anche il suo recepimento risulta complesso e i documenti esplicativi facilitano notevolmente la valutazione, da parte della Commissione, delle misure nazionali di recepimento.

Una delle 20 direttive riguarda il settore della **concorrenza**. La Commissione ha ricevuto 7 documenti esplicativi (compresa 1 tavola di concordanza) per la direttiva relativa alle azioni per il risarcimento del danno¹¹⁷.

Una delle 20 direttive riguarda il settore dell'**ambiente**. La Commissione ha ricevuto 9 documenti esplicativi per la direttiva relativa alla valutazione della qualità dell'aria ambiente¹¹⁸ (comprese 2 tabelle di correlazione).

¹⁰⁷ Direttiva [2013/55/UE](#).

¹⁰⁸ Direttiva [2014/23/UE](#).

¹⁰⁹ Direttive [2014/24/UE](#) e [2014/25/UE](#).

¹¹⁰ Direttiva [2016/970/UE](#).

¹¹¹ Direttiva [2013/35/UE](#).

¹¹² Direttiva [2014/54/UE](#).

¹¹³ Direttiva [2014/112/UE](#).

¹¹⁴ Direttiva [2014/36/UE](#).

¹¹⁵ Direttiva [2014/66/UE](#).

¹¹⁶ Direttiva [2014/26/UE](#).

¹¹⁷ Direttiva [2014/104/UE](#).

Una delle 20 direttive riguarda il settore **giustizia e consumatori**. La Commissione ha ricevuto 10 documenti esplicativi per la direttiva relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale¹¹⁹ (compresa 1 tavola di concordanza).

Una delle 20 direttive riguarda **la salute e la sicurezza degli alimenti**. La Commissione ha ricevuto 16 documenti esplicativi per la direttiva sul tabacco¹²⁰ (comprese 10 tavole di concordanza), presentati, ad esempio, sotto forma di tavole di concordanza, di relazioni sintetiche o di note esplicative.

Complessivamente nel 2016 gli Stati membri non hanno sempre tenuto fede all'impegno di fornire documenti esplicativi insieme alle misure nazionali di recepimento delle direttive nei loro ordinamenti giuridici. Dalla valutazione iniziale dei documenti esplicativi presentati è emerso che la loro qualità non era omogenea.

La Commissione continuerà a riferire in merito a tali documenti al Parlamento europeo e al Consiglio nelle sue relazioni annuali sull'applicazione del diritto dell'Unione.

¹¹⁸ Direttiva [2015/1480/UE](#).

¹¹⁹ Direttiva [2013/48/UE](#).

¹²⁰ Direttiva [2014/40/UE](#).

III. Procedure d'infrazione

Esistono quattro principali tipi di infrazione al diritto UE:

- a) **mancata notifica:** lo Stato membro non notifica tempestivamente alla Commissione le misure di attuazione di una direttiva;
- b) **mancata conformità/mancata osservanza:** la Commissione ritiene che la legislazione di uno Stato membro non sia conforme alle prescrizioni delle direttive UE;
- c) **violazione dei trattati, di regolamenti e decisioni:** la Commissione ritiene che la legislazione di uno Stato membro non sia conforme a quanto stabilito dei trattati, nei regolamenti e nelle decisioni UE;
- d) **applicazione non corretta/inadeguata:** il diritto dell'Unione è applicato in maniera non corretta o non è affatto applicato dalle autorità nazionali.

Le infrazioni possono essere rilevate attraverso le indagini svolte dalla Commissione stessa oppure possono essere portate alla sua attenzione da denunce o petizioni di singoli cittadini, imprese, ONG o altre organizzazioni, ovvero con altri mezzi. La Commissione informa attivamente gli autori delle denunce in merito alle decisioni adottate in tutte le fasi della procedura¹²¹.

La procedura d'infrazione a norma dell'articolo 258 del TFUE si articola in due fasi: una **fase precontenziosa** e una **fase contenziosa**.

Nella **fase precontenziosa** dapprima la Commissione invia allo Stato membro una **lettera di costituzione in mora**, chiedendo di fornire spiegazioni entro un determinato termine. Qualora lo Stato membro non risponda o qualora la sua risposta non sia soddisfacente, la Commissione invia un **parere motivato** chiedendo allo Stato membro di conformarsi entro un determinato termine.

Nel caso in cui lo Stato membro non si conformi al parere motivato, la Commissione può avviare un **procedimento contenzioso** deferendo il caso alla Corte di giustizia ai sensi dell'articolo 258 del TFUE.

Quando deferisce un caso alla Corte di giustizia per inadempimento, da parte di uno Stato membro, dell'obbligo di comunicare le misure di recepimento di una direttiva adottata secondo una procedura legislativa, la Commissione può proporre sanzioni pecuniarie ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 3, del TFUE.

La Corte può concordare con la Commissione e stabilire che lo Stato membro ha violato i suoi obblighi ai sensi del diritto dell'UE. Se la Corte si pronuncia in tal senso, ma lo Stato membro continua a non adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza, la Commissione può proseguire la procedura d'infrazione ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 2, del TFUE. Ne consegue l'ulteriore deferimento dello Stato membro alla Corte dopo l'invio di una lettera di costituzione in mora a norma dell'articolo 260, paragrafo 2, del TFUE. In tali circostanze la Commissione può proporre, e la Corte può comminare, il pagamento di sanzioni pecuniarie sotto forma di somma forfettaria e/o penalità per giorno o per un altro periodo indicato.

La Commissione pubblica periodicamente sul portale Europa¹²² informazioni sulle decisioni adottate in merito alle procedure d'infrazione.

¹²¹ Comunicazione "Diritto dell'Unione europea: risultati migliori attraverso una migliore applicazione", [C\(2016\) 8600](#) (GU C 18 del 19.1.2017).

¹²² [Decisioni della Commissione sui procedimenti di infrazione](#).

Su richiesta dei giudici nazionali la Corte di giustizia può inoltre pronunciarsi in via pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267 del TFUE per esaminare la questione della conformità della legislazione nazionale alle norme dell'Unione. Sebbene le pronunce pregiudiziali siano distinte dalle sentenze emesse nell'ambito di procedimenti d'infrazione, esse offrono alla Commissione un'ulteriore possibilità di assicurare che sia posto rimedio alle violazioni del diritto dell'Unione derivanti dalla legislazione nazionale o dalla sua applicazione. La Commissione dà sistematicamente seguito alle pronunce pregiudiziali nelle quali la Corte riscontri la mancata conformità delle legislazioni nazionali.

IV. Prima dell'avvio di una procedura d'infrazione


1. Individuazione dei problemi

1.1. Procedimenti d'ufficio

Quando esamina l'attuazione del diritto dell'UE, la Commissione avvia le procedure d'infrazione agendo d'ufficio. Nel 2016 ha avviato 520 indagini di questo tipo ricorrendo al meccanismo EU Pilot (per maggiori informazioni su EU Pilot, cfr. il punto 2 in appresso), contro le 578 del 2015.

1.2. Denunce e petizioni

Il numero delle nuove denunce nel 2016 è il più elevato dal 2011. Nel 2015 tale numero era diminuito per la prima volta dal 2011 (di circa il 9% rispetto al 2014).



Nel grafico riportato di seguito sono illustrati altri dati importanti che riguardano le denunce di cittadini¹²³:

Denunce pubbliche che risultavano aperte alla fine dell'anno

3 098	>	Casi di denuncia che risultavano aperti a fine 2015
3 783	>	Nuove denunce registrate nel 2016
3 458	>	Denunce trattate nel 2016
= 3 423	>	Casi di denuncia che risultavano aperti a fine 2016


Nel 2016 la Commissione ha registrato 3 783 nuove denunce. I tre Stati membri contro i quali è stato presentato il maggior numero di denunce sono stati l'Italia, la Spagna e la Francia.

- **Italia:** 753 denunce, la maggioranza delle quali relative a occupazione, affari sociali e inclusione (322 denunce), mercato interno, industria, imprenditorialità e PMI (129 denunce) e ambiente (76 denunce)

¹²³ Il numero delle denunce che risultavano aperte alla fine del 2016 (d) è calcolato sommando il numero dei casi di denunce che risultavano aperti alla fine del 2015 (a) e il numero dei nuovi casi aperti nel 2016 (b) e sottraendo il numero delle denunce trattate nel corso del 2016 (c) (a+b-c=d).

- **Spagna:** 424 denunce, specialmente in relazione a giustizia e consumatori (149 denunce), occupazione, affari sociali e inclusione (57 denunce) nonché fiscalità e unione doganale (44 denunce) e
- **Francia:** 325 denunce, principalmente relative a mobilità e trasporti (79 denunce), occupazione, affari sociali e inclusione (60 denunce), e giustizia e consumatori (58 denunce).

Il grafico riportato di seguito illustra i cinque settori nei quali si registra il maggior numero di nuove denunce. Insieme rappresentano il 75% delle denunce complessive presentate contro tutti gli Stati membri nel 2016.



Nel 2016 la Commissione ha trattato 3 458 denunce. Dopo la fase di valutazione delle denunce, la Commissione può avviare un'indagine utilizzando il meccanismo EU Pilot per chiarire se siano state violate le norme dell'UE. Nel 2016 alcune denunce non hanno condotto a indagini per i seguenti motivi: non si era verificata alcuna violazione delle norme dell'UE (2 253), la Commissione non era competente ad agire (86) o la corrispondenza inviata non poteva essere considerata denuncia (667). La Commissione non ha portato avanti 20 casi perché le relative denunce erano state ritirate. Pertanto questi 3 026 casi di denuncia sono stati chiusi.

Le denunce che hanno condotto a indagini mediante il meccanismo EU Pilot hanno riguardato più frequentemente fiscalità e dogane (68 casi aperti nell'ambito di EU Pilot), mercato interno, industria, imprenditorialità e PMI (48 casi aperti) nonché giustizia e consumatori (26 casi aperti).

Anche queste denunce hanno interessato principalmente l'Italia, la Spagna e la Francia.

- **Spagna:** 34 nuovi casi EU Pilot, la maggioranza dei quali riguardava denunce relative a fiscalità e dogane (7), occupazione (6), mercato interno, industria, imprenditorialità e PMI (5) nonché mobilità e trasporti (4)
- **Francia:** 33 nuovi casi EU Pilot, specialmente riguardanti denunce relative a fiscalità e dogane (6), occupazione (4), mercato interno, industria, imprenditorialità e PMI (4) nonché giustizia e consumatori (4)
- **Italia:** 23 nuovi casi EU Pilot, la maggioranza dei quali riguardava denunce relative a fiscalità e dogane (7), mercato interno, industria, imprenditorialità e PMI (6) e occupazione (5).


Nel 2016 il Parlamento europeo ha segnalato alla Commissione, con petizioni e interrogazioni, carenze nelle modalità di applicazione e attuazione di talune normative dell'UE da parte di alcuni Stati membri. Le segnalazioni hanno riguardato, tra l'altro, i settori elencati di seguito.

- **Ambiente:** la Commissione ha emesso un parere motivato nei confronti di uno Stato membro per il recepimento non conforme della direttiva sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale¹²⁴. In un altro caso relativo alla gestione dei rifiuti la Commissione ha avviato un dialogo bilaterale con gli Stati membri interessati.
- **Giustizia e consumatori:** la Commissione ha avviato un dialogo bilaterale con uno Stato membro riguardo al riconoscimento dei cognomi coniugali.
- **Fiscalità:** nel settore dell'imposizione diretta la Commissione ha dato seguito a una petizione relativa alle tasse sui beni immobili. Ha avviato discussioni bilaterali con lo Stato membro interessato riguardo alla discriminazione potenziale nei confronti dei titolari di pensioni dell'UE. Nel settore doganale la Commissione ha avviato discussioni bilaterali con alcuni Stati membri per quanto riguarda l'esenzione dai dazi per i prodotti destinati alle persone disabili.
- **Mercato interno:** la Commissione ha avviato discussioni bilaterali con uno Stato membro in un caso riguardante la conformità alle norme in materia di appalti pubblici.

2. EU Pilot

Il dialogo nell'ambito di EU Pilot tra la Commissione e gli Stati membri è stato istituito per risolvere rapidamente e in fase iniziale le potenziali violazioni della normativa dell'UE nei casi appropriati. Occorre evitare che l'utilizzo di EU Pilot comporti un ulteriore allungamento della procedura di infrazione, che di per sé è uno strumento per avviare con uno Stato membro un dialogo volto alla risoluzione dei problemi. In linea con la comunicazione "*Diritto dell'Unione europea: risultati migliori attraverso una migliore applicazione*"¹²⁵, la Commissione avvierà pertanto le procedure di infrazione senza ricorrere al meccanismo EU Pilot, a meno che tale meccanismo sia ritenuto utile in un caso specifico.

Nel 2016 il numero di nuovi casi EU Pilot ha raggiunto il livello più basso dal 2011 (cfr. il grafico sottostante).



¹²⁴ Direttiva [2003/4/CE](#).

¹²⁵ [C\(2016\) 8600](#) (GU C 18 del 19.1.2017).

Nel grafico seguente sono riportate le principali cifre relative a EU Pilot per il 2016¹²⁶:

Casi EU Pilot che risultavano aperti alla fine dell'anno

1 260 > Casi EU Pilot che risultavano aperti a fine 2015


790 > Nuovi casi EU Pilot registrati nel 2016

875 > Casi EU Pilot trattati nel 2016

= 1 175 > Casi EU Pilot che risultavano aperti a fine 2016

Nel 2016 sono stati aperti 790 nuovi casi EU Pilot. Di questi, 270 sono stati avviati in seguito a denunce e richieste di informazioni, mentre 520 sono stati aperti d'ufficio dalla Commissione.

Il seguente grafico a torta illustra i settori nei quali è stata aperta la maggior parte dei nuovi casi EU Pilot nel 2016:




Nel 2016 la Commissione ha trattato 875 casi EU Pilot. Ne ha chiusi 630 dopo aver ricevuto risposte soddisfacenti da parte degli Stati membri interessati. Il tasso dei casi risolti è stato pari al **72%** e dunque risulta inferiore rispetto ai livelli del 2015 e del 2014.

Nel complesso sono stati chiusi **245 casi EU Pilot** perché la Commissione ha respinto le risposte fornite dagli Stati membri. A 233 di questi casi è stato dato seguito attraverso procedure d'infrazione formali (contro i 201 del 2015). 65 di tali procedure erano basate su denunce e richieste di informazioni, mentre le restanti 168 erano procedimenti d'ufficio della Commissione.

La maggioranza dei casi EU Pilot da cui sono scaturite procedure d'infrazione formali riguardava i seguenti settori: ambiente (53 casi), mercato interno, industria, imprenditorialità e PMI (38), energia (29) e fiscalità e dogane (25). Ungheria e Germania hanno registrato il numero più elevato di casi EU Pilot che sono stati portati avanti mediante procedure


¹²⁶ Il numero di casi EU Pilot che risultavano aperti alla fine del 2016 (d) è calcolato sommando il numero dei casi che risultavano aperti alla fine del 2015 (a) e il numero dei nuovi casi aperti nel 2016 (b) e sottraendo il numero dei casi trattati nel corso del 2016 (c) (a+b-c=d).

d'infrazione (rispettivamente 18 e 14 casi ciascuno), seguite da Spagna e Polonia (13 casi ciascuna).




Alla fine del 2016 risultavano aperti 1 175 casi EU Pilot. I principali Stati membri interessati sono stati l'Italia (98 casi), la Spagna (75) e la Francia (73). L'ambiente è rimasto il settore maggiormente interessato, con 295 casi aperti, seguito da giustizia (161) e mercato interno, industria, imprenditorialità e PMI (143).

Nel grafico che segue è riportato il tasso dei casi EU Pilot risolti, ovvero la percentuale dei casi trattati nel 2016 che la Commissione ha potuto chiudere senza avviare una procedura d'infrazione.




Gli Stati membri dispongono di un termine di 10 settimane (70 giorni) per ottemperare alla richiesta della Commissione di inviare informazioni sui dossier presenti nella piattaforma EU Pilot. Nel grafico riportato di seguito è indicato il tempo medio di risposta alla richiesta della Commissione per Stato membro nel 2016. Se la risposta non è chiara o è ritenuta insoddisfacente, la Commissione può esigere ulteriori chiarimenti o avviare una procedura formale di infrazione.




V. Fasi delle procedure d'infrazione

1. Fase precontenziosa

Nel 2016 la Commissione ha avviato **986** nuove procedure inviando una lettera di costituzione in mora. Il grafico riportato di seguito indica la ripartizione per Stato membro.




Il grafico che segue indica i principali settori in cui sono state avviate nuove procedure.




Nel 2016 la Commissione ha inoltre inviato 292 pareri motivati agli Stati membri. I principali settori interessati erano i seguenti: mercato interno (92), mobilità e trasporti (42), servizi finanziari (37) ed ambiente (33).


Il grafico riportato di seguito indica la ripartizione per Stato membro.




Alla fine del 2016 risultavano aperte **1 657** procedure d'infrazione. Tale numero è nettamente aumentato rispetto all'anno precedente e risulta superiore ai livelli di tutti gli anni precedenti, come si evince dal grafico sottostante.



Nel grafico che segue è riportato, per Stato membro, il numero di procedure d'infrazione che risultavano aperte a fine 2016:



Il grafico che segue indica la ripartizione per settore delle procedure d'infrazione che risultavano aperte a fine 2016:



La Commissione continua il suo dialogo con lo Stato membro anche dopo avere avviato una procedura d'infrazione, al fine di assicurare la conformità alla legislazione dell'UE. Le statistiche confermano i notevoli sforzi profusi dagli Stati membri per risolvere le procedure d'infrazione prima che la Corte emetta la sentenza¹²⁷.

Nel 2016 la Commissione ha chiuso:

- 520 procedure d'infrazione dopo l'invio di lettere di costituzione in mora,
- 126 casi dopo l'invio di pareri motivati e
- 18 casi dopo aver deciso di adire la Corte, ma prima di presentare la domanda. La Commissione ha inoltre ritirato 9 casi prima che la Corte si pronunciasse.

2. Sentenze della Corte di giustizia ai sensi dell'articolo 258 e dell'articolo 260, paragrafo 2, del TFUE

Nel 2016 la Corte ha emesso 28 sentenze a norma dell'articolo 258 del TFUE, delle quali 23 sono state a favore della Commissione. La Corte ha emesso il maggior numero di sentenze nei confronti di:

- Portogallo (4, tutte a favore della Commissione);
- Grecia (3, tutte a favore della Commissione),

¹²⁷ I dati che seguono sono stati calcolati per tutte le procedure d'infrazione indipendentemente dalla loro origine (ossia denuncia, iniziativa propria della Commissione o ritardo nel recepimento di direttive da parte degli Stati membri).

- Spagna (3, tutte a favore della Commissione),
- Regno Unito (2, una delle quali a favore del Regno Unito),
- Paesi Bassi (2, una delle quali a favore dei Paesi Bassi),
- Polonia (2, entrambe a favore della Commissione),
- Austria (1, a favore dell'Austria),
- Belgio (1, a favore della Commissione),
- Bulgaria (1, a favore della Commissione),
- Cipro (1, a favore della Commissione),
- Repubblica ceca (1, a favore della Commissione),
- Germania (1, a favore della Commissione),
- Francia (1, a favore della Commissione),
- Ungheria (1, a favore della Commissione)
- Italia (1, a favore della Commissione),
- Lussemburgo (1, a favore della Commissione),
- Malta (1, a favore di Malta) e
- Romania (1, a favore della Commissione).

Portogallo (4), Grecia (3) e Spagna (3) sono stati i paesi interessati dal maggior numero di sentenze emesse dalla Corte a norma dell'articolo 258 del TFUE nel corso del 2016.

Spesso gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi a una sentenza della Corte in modo tempestivo. Tuttavia alla fine dell'anno risultavano ancora aperte 95 procedure d'infrazione dopo una sentenza della Corte perché la Commissione aveva ritenuto che gli Stati membri interessati non si fossero ancora conformati alle sentenze a norma dell'articolo 258 del TFUE. Tali procedure hanno interessato principalmente la Grecia (14), la Spagna (8), la Germania e l'Italia (7 ciascuno) e hanno riguardato soprattutto i seguenti settori: ambiente (37), trasporti e mobilità (13), fiscalità e dogane (9) e mercato interno (8).

Di questi 95 casi, 3 erano già stati deferiti alla Corte per la seconda volta. Quando la Corte commina sanzioni pecuniarie ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 2, del TFUE, lo Stato membro inadempiente è tenuto a corrispondere immediatamente la somma forfettaria nonché a continuare a versare la penalità periodica fino a quando non si sarà pienamente conformato alla prima e alla seconda sentenza della Corte. Nel 2016 la Corte ha emesso due sentenze a norma dell'articolo 260, paragrafo 2, del TFUE e ha imposto il pagamento di penalità alla Grecia¹²⁸ e al Portogallo¹²⁹. Alla fine del 2016 risultavano ancora aperte 10 procedure d'infrazione a seguito di una sentenza emessa dalla Corte a norma dell'articolo 260, paragrafo 2, del TFUE.


¹²⁸ Commissione europea/Repubblica ellenica, [C-584/14](#) (pagamento di una somma forfettaria di EUR 10 milioni; penalità: EUR 30 000 per ciascun giorno di ritardo nell'adozione delle misure necessarie per conformarsi alla sentenza ai sensi dell'articolo 258 TFUE).

¹²⁹ Commissione europea/Portogallo, [C-557/14](#) (pagamento di una somma forfettaria di EUR 3 000 000; penalità: EUR 8 000 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle misure necessarie per ottemperare alla sentenza ai sensi dell'articolo 258 TFUE).

VI. Recepimento di direttive

1. Ritardi nel recepimento

Combattere i ritardi nel recepimento è una priorità consolidata della Commissione. La Commissione propone pertanto sanzioni pecuniarie quando deferisce uno Stato membro alla Corte di giustizia a norma dell'articolo 258 e dell'articolo 260, paragrafo 3, del TFUE per la mancata comunicazione tempestiva delle misure di recepimento di una direttiva adottata secondo una procedura legislativa (per maggiori dettagli, cfr. il punto VI.2).




Le direttive da recepire nel 2016 erano 70, un numero superiore rispetto alle 56 del 2015. **Le nuove procedure d'infrazione per ritardo di recepimento sono fortemente aumentate, passando da 543 a 847.**

Alla fine del 2016 **erano ancora aperte 868 procedure d'infrazione per ritardo di recepimento**, il che rappresenta un aumento del 67,5% rispetto alle 518 che risultavano aperte a fine 2015.


Procedure d'infrazione per ritardo di recepimento che risultavano aperte alla fine dell'anno

518	>	Procedure d'infrazione per ritardo di recepimento che risultavano aperte a fine 2015:
847	>	Nuove procedure d'infrazione per ritardo di recepimento registrate nel 2016
498	>	Procedure d'infrazione per ritardo di recepimento chiuse nel 2016
= 868	>	Procedure d'infrazione per ritardo di recepimento che risultavano aperte a fine 2016:


Nel grafico sottostante è riportato il numero di procedure d'infrazione per ritardo di recepimento che risultavano aperte alla fine del 2016 per Stato membro, indipendentemente dall'anno in cui è stata avviata la procedura stessa.



Nel grafico successivo sono riportati i nuovi casi di procedure d'infrazione per ritardo di recepimento (in tutto **847**) aperti nel 2016, per Stato membro.



I settori in cui sono state avviate le nuove procedure d'infrazione nel 2016 sono illustrati nel grafico riportato di seguito:



Sono state avviate nuove procedure d'infrazione nei confronti di 27 Stati membri per ritardi nel recepimento della direttiva recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità¹³⁰. Inoltre 26 Stati membri sono stati interessati da procedure d'infrazione per ritardo di recepimento delle direttive relative ai tessuti e alle cellule umani¹³¹. La Commissione ha avviato 23 procedure per ritardo di recepimento della direttiva sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi¹³².

2. Deferimento alla Corte di giustizia ai sensi dell'articolo 258 e dell'articolo 260, paragrafo 3, del TFUE

A norma dell'articolo 260, paragrafo 3, del TFUE, la Commissione può proporre sanzioni pecuniarie anche quando deferisce per la prima volta un caso alla Corte di giustizia per recepimento incompleto di una direttiva legislativa in virtù dell'articolo 258 del TFUE. Scopo di tale innovazione, introdotta dal trattato di Lisbona, è stimolare maggiormente gli Stati membri a recepire le direttive entro i termini previsti. La Commissione determina gli importi delle sanzioni pecuniarie da proporre in linea con la politica enunciata nella sua comunicazione sull'applicazione dell'articolo 260, paragrafo 3, del TFUE¹³³. Nella sua comunicazione sulla politica di attuazione dal titolo "*Diritto dell'Unione europea: risultati migliori attraverso una migliore applicazione*"¹³⁴ la Commissione ha annunciato che per le procedure d'infrazione avviate dopo la sua pubblicazione chiederà sistematicamente alla Corte di comminare un'ammenda forfettaria insieme alla penalità periodica.

Nel 2016 la Commissione ha continuato a rinviare alla Corte di giustizia procedure d'infrazione per ritardo di recepimento, chiedendo il versamento di penalità giornaliera ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 3, del TFUE. Nel 2016 sono stati deferiti alla Corte due

¹³⁰ Direttiva [2014/61/UE](#).

¹³¹ Direttive [2015/565/UE](#) e [2015/566/UE](#).

¹³² Direttiva [2014/26/UE](#).

¹³³ [GU C 12](#) del 15.1.2011, pag. 1.

¹³⁴ C(2016) 8600, [GU C 18](#) del 19 gennaio 2017.

Stati membri, ovvero Lussemburgo (2 casi)¹³⁵ e Romania (1 caso)¹³⁶. In altri quattro casi la Commissione ha deciso di rinviare la questione alla Corte ma gli Stati membri hanno adottato le misure di recepimento prima che quest'ultima fosse adita, evitando pertanto il procedimento giudiziario. Questi casi hanno riguardato il recepimento tardivo della direttiva che istituisce uno spazio ferroviario unico europeo (Grecia)¹³⁷, la direttiva relativa al risanamento e alla risoluzione degli enti creditizi¹³⁸ (Romania e Repubblica ceca) e la direttiva relativa all'eccessivo affidamento ai rating del credito¹³⁹ (Lussemburgo).

Nel 2016 gli Stati membri hanno intensificato i loro sforzi per portare a termine il recepimento prima dell'emissione delle sentenze da parte della Corte di giustizia. Tuttavia risultavano aperte cinque procedure d'infrazione nell'ambito delle quali era stato proposto il pagamento di penali giornaliere: una ciascuno per il Belgio, i Paesi Bassi, la Polonia, la Romania e la Svezia.

¹³⁵ Commissione europea/Granducato di Lussemburgo, [C-489/16](#). La Commissione ha deferito il Lussemburgo alla Corte di giustizia per l'attuazione incompleta della direttiva che istituisce uno spazio ferroviario unico europeo. Ha proposto una penali giornaliera di EUR 8 710; Commissione europea/Granducato di Lussemburgo, [C-511/16](#). La Commissione ha deferito il Lussemburgo alla Corte di giustizia per non avere attuato in maniera completa la direttiva [2014/27/UE](#) allo scopo di allinearla al regolamento (CE) n. [1272/2008](#) relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. Ha proposto una penali giornaliera di EUR 8 710.

¹³⁶ Commissione europea/Romania, [C-62/156](#). La Commissione ha deferito la Romania alla Corte di giustizia per l'attuazione incompleta della direttiva sul tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo. Ha proposto una penali giornaliera di EUR 38 042,60. La Romania ha di conseguenza adottato le misure legislative necessarie e la Commissione ha dunque ritirato il caso.

¹³⁷ Direttiva [2012/34/UE](#).

¹³⁸ Direttiva 2014/59/UE.

¹³⁹ Direttiva 2013/14/UE.

VII. Conclusioni

L'elevato numero di procedure d'infrazione, che nel 2016 ha raggiunto il livello più alto degli ultimi cinque anni, continua a destare molta preoccupazione. In ultima analisi il mancato recepimento tempestivo e corretto della legislazione dell'UE ha per effetto di privare i cittadini e le imprese dei vantaggi loro conferiti dal diritto dell'UE. La Commissione, pertanto, attribuisce grande importanza all'obiettivo di garantire l'efficace applicazione delle norme.

L'Unione e gli Stati membri condividono il compito di applicare, attuare e fare rispettare la legislazione dell'UE. La Commissione continuerà a fornire agli Stati membri l'assistenza e il sostegno necessario durante la fase di attuazione. In linea con la comunicazione "*Diritto dell'Unione europea: risultati migliori attraverso una migliore applicazione*", la Commissione si concentrerà sui problemi in cui l'attuazione può davvero fare la differenza. Al contempo rafforzerà la sua risposta nel perseguire le violazioni della legislazione unionale attraverso le procedure d'infrazione. Al fine di garantire che la conformità alla normativa sia raggiunta con maggiore rapidità e di realizzare le proprie priorità politiche, la Commissione avvierà pertanto le procedure d'infrazione senza ricorrere al meccanismo EU Pilot, a meno che tale meccanismo sia ritenuto utile in un caso specifico. La Commissione ha inoltre rafforzato il regime sanzionatorio a norma dell'articolo 260, paragrafo 3, del TFUE per i casi in cui gli Stati membri non comunicano tempestivamente le misure nazionali di recepimento di una direttiva adottata secondo una procedura legislativa.

L'approccio più strategico all'attuazione, unito all'azione tempestiva ed efficace della Commissione, è volto a garantire una migliore applicazione della normativa dell'UE, a vantaggio di tutti.

METODOLOGIA E SPIEGAZIONI

I Relazione annuale

1. Individuazione dei problemi

Primo grafico: Numero di denunce (2012-2016)

È indicato il numero totale delle denunce registrate dalla Commissione nel periodo 2012-2016.

Secondo grafico: Denunce pubbliche che risultavano aperte alla fine dell'anno

La prima colonna indica il numero delle denunce aperte, riportate dal 2015. La seconda colonna indica il numero delle nuove denunce registrate nel 2016. La terza colonna riporta il numero delle denunce in relazione alle quali la Commissione ha adottato una decisione nel 2016. La quarta colonna indica il numero delle denunce che risultavano aperte alla fine del 2016 (ottenuto sottraendo la terza cifra dalla somma tra la prima e la seconda).

Terzo grafico: Nuove denunce registrate nel 2016: principali settori¹⁴⁰

Sono illustrati i principali settori nei quali sono state trattate le nuove denunce nel 2016.

2. EU Pilot

Primo grafico: Numero di casi EU Pilot (2012-2016)

È indicato il numero totale dei casi EU Pilot aperti dalla Commissione nel periodo 2012-2016.

Secondo grafico: Casi EU Pilot che risultavano aperti alla fine dell'anno

La prima colonna indica il numero dei casi EU Pilot aperti, riportati dal 2015. La seconda colonna indica il numero dei nuovi casi EU Pilot aperti nel 2016. La terza colonna riporta il numero dei casi in relazione ai quali la Commissione ha adottato una decisione nel 2016. La quarta colonna riporta il numero dei casi EU Pilot che risultavano aperti alla fine del 2016 (calcolato sottraendo la terza cifra dalla somma tra la prima e la seconda cifra).

Terzo grafico: Casi EU Pilot aperti nel 2016: principali settori

Sono illustrati i settori nei quali sono stati aperti i nuovi casi EU Pilot nel 2016.

Quarto grafico: Casi EU Pilot: tasso medio UE dei casi risolti (2012-2016)

È indicato il numero totale dei casi EU Pilot chiusi negli ultimi 4 anni senza avviare una procedura d'infrazione.

Quinto grafico: Casi EU Pilot: tasso dei casi risolti rispetto al numero dei casi trattati nel 2016

È indicato il tasso dei casi EU Pilot risolti, ovvero la percentuale dei casi trattati nel 2016 che la Commissione ha potuto chiudere senza avviare una procedura d'infrazione.

¹⁴⁰ I dati sui settori cui è fatto riferimento nella relazione principale e nelle sezioni dedicate agli Stati membri si basano sulle informazioni disponibili nella banca dati centrale sulle infrazioni della Commissione europea. I settori di riferimento sono i seguenti: agricoltura e sviluppo rurale; bilancio; azione per il clima; reti di comunicazione, contenuti e tecnologie; concorrenza; istruzione e cultura; affari economici e finanziari; stabilità finanziaria, servizi finanziari e Unione dei mercati dei capitali; politica di vicinato e negoziati di allargamento; occupazione; energia; ambiente; migrazione e affari interni; giustizia e consumatori; affari marittimi e pesca; mercato interno, industria, imprenditorialità e PMI; mobilità e trasporti; politica regionale; salute e sicurezza degli alimenti; fiscalità e dogane; commercio.

Sesto grafico: Casi EU Pilot: tempo medio di risposta degli Stati membri nel 2016 (in giorni)

È indicato il tempo medio di risposta nell'ambito di EU Pilot, per Stato membro, nel 2016

3. Procedure d'infrazione

Primo grafico: Nuove procedure d'infrazione al 31 dicembre 2016

È indicato il numero delle nuove procedure d'infrazione avviate nel 2016 per Stato membro.

Secondo grafico: Nuove procedure d'infrazione avviate nel 2016: principali settori

Sono indicati i principali settori nei quali sono state avviate le nuove procedure d'infrazione nel 2016.

Terzo grafico: Pareri motivati inviati agli Stati membri nel 2016

È indicato il numero dei pareri motivati inviati agli Stati membri nel 2016.

Quarto grafico: Procedure d'infrazione che risultavano aperte alla fine dell'anno (2012-2016)

È riportato il numero delle procedure d'infrazione che risultavano aperte al 31 dicembre di ogni anno nel periodo 2012-2016.

Quinto grafico: Procedure d'infrazione che risultavano aperte al 31 dicembre 2016

Questi dati indicano tutte le procedure avviate dalla Commissione nei confronti di ciascuno Stato membro mediante invio di una lettera di costituzione in mora a norma dell'articolo 258 del TFUE. Sono comprese le lettere inviate nel 2016 o negli anni precedenti, indipendentemente dalla fase della procedura. Figurano soltanto i casi che non sono ancora stati chiusi mediante una decisione formale. Per ciascuno Stato membro il grafico distingue tra le procedure d'infrazione per recepimento non corretto e/o inadeguata applicazione del diritto dell'Unione e le procedure d'infrazione per ritardo di recepimento.

Pertanto le cifre si riferiscono a tutte le procedure che al 31 dicembre 2016:

si trovavano nella fase precontenziosa (lettera di costituzione in mora, parere motivato o decisione di deferimento alla Corte di giustizia a norma dell'articolo 258 del TFUE);

erano pendenti dinanzi alla Corte di giustizia a norma dell'articolo 258 e dell'articolo 260, paragrafo 3, del TFUE.

erano state oggetto di una decisione della Corte ma per le quali la Commissione non aveva ancora potuto confermare se lo Stato membro avesse provveduto a dare corretta esecuzione alla sentenza;

erano nella seconda fase precontenziosa (lettera di costituzione in mora o decisione di deferimento a norma dell'articolo 260, paragrafo 2, del TFUE);

erano pendenti dinanzi alla Corte di giustizia a causa di un secondo deferimento a quest'ultima; oppure

erano state oggetto di una seconda decisione della Corte ma per le quali la Commissione non aveva ancora potuto confermare se lo Stato membro avesse dato corretta esecuzione alla seconda sentenza.

Le cifre *non* comprendono, ad esempio, i casi EU Pilot aperti e i casi EU Pilot per i quali la Commissione aveva respinto la risposta dello Stato membro ma non aveva ancora inviato una lettera di costituzione in mora a norma dell'articolo 258 del TFUE.

Sesto grafico: Procedure d'infrazione che risultavano aperte alla fine del 2016: settori

È indicata la ripartizione, per settore, delle procedure d'infrazione che risultavano aperte al 31 dicembre 2016.

4. Recepimento di direttive

Primo grafico: Direttive e procedure d'infrazione per ritardo di recepimento

Il grafico illustra quante direttive dovevano essere recepite nel periodo 2012-2016 e quante procedure d'infrazione per ritardo di recepimento sono state aperte nel suddetto periodo.

Secondo grafico: Procedure d'infrazione per ritardo di recepimento che risultavano aperte alla fine dell'anno

La prima colonna indica il numero delle procedure d'infrazione per ritardo di recepimento riportate dal 2015. La seconda colonna indica il numero delle nuove procedure d'infrazione per ritardo di recepimento registrate nel 2016. La terza colonna riporta il numero delle denunce in relazione alle quali la Commissione ha adottato una decisione nel 2016. La quarta colonna riporta il numero delle procedure d'infrazione per ritardo di recepimento che risultavano aperte alla fine del 2016 (calcolato sottraendo la terza cifra dalla somma tra la prima e la seconda cifra).

Terzo grafico: Procedure d'infrazione per ritardo di recepimento che risultavano aperte al 31 dicembre 2016

Nel grafico è riportato il numero di procedure d'infrazione per ritardo di recepimento che risultavano aperte al 31 dicembre 2016 per Stato membro, indipendentemente dall'anno in cui è stata avviata la procedura stessa.

Quarto grafico: Nuove procedure d'infrazione per ritardo di recepimento

È indicato il numero delle lettere di costituzione in mora inviate a ciascuno Stato membro a norma dell'articolo 258 del TFUE nel 2016 per mancata notifica o notifica parziale delle misure nazionali di recepimento. Il dato è già compreso nel numero totale delle nuove procedure d'infrazione avviate nei confronti nello Stato membro nel 2016 e pertanto *non* deve essere sommato al dato indicato nel primo grafico della sezione dedicata ai dati statistici generali.

Si noti che non necessariamente queste nuove procedure d'infrazione per ritardo di recepimento risultavano tutte ancora aperte al 31 dicembre 2016. Ad esempio una procedura d'infrazione per ritardo di recepimento avviata dalla Commissione a marzo del 2016 mediante invio di una lettera di costituzione in mora figurerebbe tra le nuove procedure d'infrazione anche nel caso in cui la Commissione l'avesse chiusa a ottobre del 2016 a seguito della comunicazione del completo recepimento da parte dello Stato membro.

Quinto grafico: Nuove procedure d'infrazione per ritardo di recepimento aperte nel 2016: principali settori

Sono indicati i principali settori nei quali sono state avviate le procedure d'infrazione per ritardo di recepimento nel 2016.



Commissione europea

Controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione


Relazione annuale 2016

28

STATI MEMBRI
DELL'UNIONE EUROPEA

L'applicazione efficace del diritto dell'Unione è essenziale per la realizzazione dei benefici che le politiche dell'UE apportano ai cittadini e alle imprese. Spesso i problemi che emergono, quali i test sulle emissioni delle auto, lo smaltimento abusivo di rifiuti o la sicurezza dei trasporti, non sono causati dalla mancanza di una legislazione dell'UE, bensì da un'applicazione inefficace delle norme dell'UE negli Stati membri. Nel 2016, con l'invio di lettere di costituzione in mora, la Commissione ha avviato 986 nuove procedure e ha emesso 292 pareri motivati. Alla fine del 2016 erano ancora in corso 1657 casi di infrazione, il che rappresenta un notevole incremento (21%) rispetto all'anno precedente e un dato superiore a quello di tutti gli anni precedenti. Anche il numero di nuovi casi per ritardo di recepimento ha registrato un forte aumento (+ 56%), passando da 543 (nel 2015) a 847 (nel 2016). Infine la Corte ha emesso 28 sentenze a norma dell'articolo 258 del [TFUE](#), delle quali 23 (oltre l'80%) sono state pronunciate a favore della Commissione. La Corte ha inoltre emesso due sentenze a norma dell'articolo 260, paragrafo 2, del [TFUE](#), imponendo il pagamento di penalità alla Grecia¹ e al Portogallo² rispettivamente.


Nuovi casi d'infrazione per Stato membro al 31 dicembre 2016



¹ Commissione/Grecia, [C-584/14](#) (versamento di una somma forfettaria di 10 milioni di EUR; penalità: 30 000 EUR per ciascun giorno di ritardo nell'attuazione delle misure necessarie per conformarsi alla sentenza pronunciata a norma dell'articolo 258 del [TFUE](#)).

² Commissione/Portogallo, [C-557/14](#) (versamento di una somma forfettaria di 3 milioni di EUR; penalità: 8 000 EUR per ciascun giorno di ritardo nell'esecuzione delle misure necessarie per ottemperare alla sentenza pronunciata a norma dell'articolo 258 del [TFUE](#)).

Numero di casi d'infrazione nell'UE-28 al 31 dicembre 2016



1 657 casi di infrazione in corso nel 2016: principali ambiti



Conclusioni

- L'elevato numero di procedure di infrazione, che nel 2016 ha toccato il livello massimo degli ultimi cinque anni, rimane fonte di seria preoccupazione. L'inosservanza dell'obbligo di garantire il recepimento corretto e tempestivo della legislazione dell'UE finisce per privare i cittadini e le imprese dei benefici apportati dal diritto dell'Unione. La Commissione attribuisce pertanto grande importanza al fatto di garantire l'applicazione efficace del diritto dell'Unione.
- Il compito di applicare, attuare e far rispettare la legislazione dell'UE è condiviso tra l'UE e gli Stati membri. La Commissione continuerà a fornire agli Stati membri il sostegno e l'assistenza di cui necessitano durante la fase di attuazione. Conformemente alla comunicazione Diritto dell'Unione europea: risultati migliori attraverso una migliore applicazione, la Commissione concentrerà i suoi sforzi sui problemi

riguardo ai quali le azioni di esecuzione possono rivelarsi risolutive e contemporaneamente intensificherà, mediante le procedure di infrazione, i suoi interventi sanzionatori in caso di violazione del diritto dell'UE. Al fine di garantire più rapidamente il rispetto delle norme ed essere in grado di produrre risultati nell'ambito delle sue priorità politiche, d'ora in poi la Commissione avvierà procedure di infrazione senza far ricorso al meccanismo EU Pilot, a meno che quest'ultimo non sia considerato utile in determinati casi. La Commissione ha inoltre rafforzato il regime di sanzioni di cui all'articolo 260, paragrafo 3, del [TFUE](#), nel caso in cui gli Stati membri non adempiano all'obbligo di comunicare in tempo le misure di attuazione di una direttiva adottata secondo una procedura legislativa.

- Quest'approccio più strategico alla fase di esecuzione, unito ad interventi tempestivi ed efficaci della Commissione, mira a garantire una migliore applicazione del diritto dell'UE a beneficio di tutti.

Per ulteriori informazioni:

Documento di lavoro dei servizi della Commissione — [Relazione annuale 2016](#) "Controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea" (parte II: Gli Stati membri)




Commissione europea

Controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea


Relazione annuale 2016

Il numero delle nuove denunce nei confronti dell'Italia è aumentato anche nel 2016, con un incremento del 20% circa rispetto al livello del 2015 e del 50% circa rispetto ai livelli del 2012-2014. Si è invece ridotto il numero di nuovi casi EU Pilot e dei casi d'infrazione ancora in corso a fine esercizio. I nuovi casi d'infrazione per ritardo di recepimento sono nuovamente diminuiti fino a raggiungere il livello minimo degli ultimi cinque anni.


Casi d'infrazione in corso al 31 dicembre




19 nuovi casi d'infrazione avviati nel 2016: principali ambiti



Nuovi casi d'infrazione per ritardo di recepimento



Nuovi casi EU Pilot avviati





Pertinenti sentenze della Corte di giustizia europea

1. La Corte ha stabilito che l'Italia è venuta meno all'obbligo ad essa incombente in forza del diritto dell'Unione, non essendo riuscita a garantire un indennizzo equo e adeguato alle vittime di tutti i reati intenzionali violenti commessi nelle situazioni transfrontaliere. La direttiva relativa all'indennizzo delle vittime di reato¹ stabilisce che tutti i reati intenzionali violenti, quali definiti nella legislazione nazionale di ciascuno Stato membro, debbano dare accesso ad un indennizzo da parte dello Stato. Gli Stati membri non possono limitare l'ambito di copertura del sistema di indennizzo delle vittime soltanto ad alcuni reati intenzionali violenti. La Corte ha altresì confermato che il principio di non discriminazione in base alla cittadinanza deve essere rispettato per quanto riguarda l'accesso all'indennizzo delle vittime di reati nelle situazioni transfrontaliere².
2. La Corte ha emesso, tra le altre, le seguenti pronunce pregiudiziali:
 - la Commissione può chiedere agli Stati membri di rimuovere tutte le piante che potrebbero essere contagiate dalla Xylella fastidiosa quando sono situate nelle vicinanze di piante già infette da tale batterio, anche se le suddette piante non presentano sintomi di infezione. Tale misura è proporzionata all'obiettivo di proteggere la salute delle piante nell'Unione europea ed è giustificata dal principio di precauzione, alla luce dei dati scientifici a disposizione della Commissione al momento dell'adozione della misura stessa³;
 - la direttiva sui servizi⁴ si applica anche alle concessioni marittime⁵.

¹ Direttiva [2004/80/CE](#).

² Commissione/Italia, [C-601/14](#) e comunicato stampa della Corte n. [109/16](#).

³ Cause riunite [C-78/16](#), Pesce e a.

⁴ Direttiva [2006/123/CE](#).

⁵ Cause riunite [C-458/14](#) e [C-67/15](#), Promoimpresa/Comune di Loiri; comunicato stampa della Corte n. [77/2016](#).